

APPENDICE INTEGRATIVA

La presente appendice integrativa costituisce parte integrante dell'allegato Fascicolo informativo

La presente appendice integrativa prevede l'aggiornamento delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo a decorrere dal 6/10/2017.

L'aggiornamento è conseguente alla modifica della denominazione sociale della Capogruppo da "Unipol Gruppo Finanziario S.p.A." a "Unipol Gruppo S.p.A.", con effetto dal 21 giugno 2017.

A seguito della predetta modifica, **che non comporta alcuna variazione delle condizioni contrattuali**, sono state aggiornate le seguenti informazioni come di seguito illustrato:

- a. la denominazione "Unipol Gruppo Finanziario S.p.A." ovunque presente nel Fascicolo Informativo e, in particolare, nel paragrafo "Informazioni generali" sulla Società all'interno della Scheda Sintetica e della Nota Informativa, deve intendersi sostituita da "**Unipol Gruppo S.p.A.**";
- b. l'informativa privacy è sostituita dal nuovo modulo privacy allegato alla presente appendice integrativa.

Infine il riferimento "Albo dei Gruppi Assicurativi" presente nel Fascicolo informativo è stato aggiornato in "Albo delle società capogruppo".

BIM Vita S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Carlo Garavaglia

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carlo Garavaglia'.

Allegato: modulo privacy

BIM Vita S.p.A.

Sede Legale: via Antonio Gramsci, 7 - 10121 Torino (Italia) - bim.vita@pec.unipol.it - tel. +39 011 0828.1 - fax +39 011 0828.800
Sede Amministrativa: via Carlo Marengo, 25 - 10126 Torino (Italia) - fax +39 011 6658839
Capitale sociale i.v. Euro 11.500.000,00 - Registro delle Imprese di Torino, C.F. e P. IVA 06065030014
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni Vita e di Capitalizzazione con D. M. n. 19573 del 14/06/93
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00109 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.bimvita.it

INFORMATIVA

Dati personali comuni e sensibili ai sensi dell'art. 13 Decreto Legislativo 30.6.2003 n.196

In conformità all'art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 (di seguito denominato Codice), la nostra Società La informa sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (art. 7 del Codice)

1. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative

La nostra Società, unitamente a UnipolSai Assicurazioni S.p.A, tratta i dati personali da Lei forniti o dalla stessa già detenuti, per concludere, gestire ed eseguire il contratto da Lei richiesto - compreso, se del caso, quello attuativo di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla nostra Società - e inoltre gestire e liquidare i sinistri attinenti all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la nostra Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Nell'ambito della presente finalità il trattamento viene altresì effettuato per la prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative (verifica autenticità antifrode, prevenzione rischio frodi, contrasto frodi subite) e relative azioni legali.

In tal caso, ferma la Sua autonomia personale, il conferimento dei dati personali da Lei effettuato potrà essere:

- obbligatorio in base a legge, regolamento, normativa comunitaria o in base alle disposizioni impartite da soggetti quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di Vigilanza⁽¹⁾;
- strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri⁽²⁾.

Qualora Lei rifiuti di fornire i dati personali richiesti, la nostra Società non potrà concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o gestire e liquidare i sinistri.

2. Trattamento dei dati personali per finalità promozionali/commerciali

In caso di Suo consenso, che potrà essere facoltativamente prestato, i Suoi dati personali comuni potranno essere altresì trattati per finalità di:

- informazione e promozione commerciale a distanza di prodotti e servizi propri, delle Società del Gruppo Unipol⁽³⁾ e/o di terzi, nonché di ricerche di mercato, anche mediante l'impiego di tecniche di comunicazione a distanza quali posta, telefono, messaggi di tipo MMS o SMS, posta elettronica, telefax o tramite altri strumenti elettronici, a seconda dei dati che ci fornirà liberamente;
- analisi dei dati acquisiti all'inizio e nel corso dei rapporti assicurativi, anche con riguardo ai servizi fruiti ed alle operazioni da Lei effettuate, per l'individuazione, attraverso anche elaborazioni elettroniche, delle Sue preferenze e dei possibili servizi e prodotti di Suo interesse;
- comunicazione di tali dati alle Società del Gruppo Unipol⁽³⁾ o Società specializzate in servizi di promozione commerciale, vendita diretta ed indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti, che li tratteranno per finalità di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali, mediante le tecniche automatizzate e tradizionali di comunicazione in precedenza indicate.

Il mancato conferimento dei Suoi dati per le finalità di cui al presente paragrafo 2, nonché il Suo mancato consenso espresso per una o più delle medesime finalità, non comporterà alcuna conseguenza in relazione alla sottoscrizione e/o gestione dei Prodotti e ai rapporti giuridici in essere, precludendo esclusivamente l'espletamento delle attività indicate nel presente paragrafo.

3. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte; è invece esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati.

Per le finalità indicate nella presente informativa, i Suoi dati saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa⁽⁴⁾.

4. Comunicazione dei dati personali

- I Suoi dati personali potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità di cui al punto 1 a Società del Gruppo Unipol⁽³⁾ o agli altri soggetti del settore assicurativo (costituenti la c.d. catena assicurativa)⁽⁵⁾, potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici per l'adempimento di obblighi normativi⁽¹⁾;
- inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al paragrafo 2, a Società specializzate in promozione commerciale, vendita diretta e ricerche di mercato che operano in qualità di responsabili.

5. Trasferimento di dati all'estero

I Suoi dati personali potranno essere trasferiti, ove ciò fosse necessario, per l'esecuzione delle prestazioni e/o dei servizi richiesti (o comunque consentiti), verso paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE. L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa comunitaria, al D.Lgs. 196/2003 e alle autorizzazioni generali del Garante Privacy.

6. Diritti dell'interessato

Titolari del trattamento dei Suoi dati sono BIM Vita S.p.A. (www.bimvita.it) con sede in Via Gramsci n. 7 - 10121 Torino e UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) con sede in Via Stalingrado n. 45 - 40128 Bologna.

La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, a richiederne l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione. Lei ha altresì il diritto di revocare il Suo consenso all'utilizzo delle suddette tecniche di comunicazione a distanza per la commercializzazione di contratti assicurativi o, comunque, di opporsi, in ogni momento e senza oneri, a questo tipo di comunicazioni commerciali (art.15 Reg. Isvap 34/2010) ed, in particolare, all'uso di modalità automatizzate.

Per l'esercizio dei suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali sono comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà rivolgersi al "Responsabile per il riscontro agli interessati" presso BIM Vita S.p.A. con sede in Via Gramsci n. 7 - 10121 Torino, e-mail privacy.bim-vita@unipol.it.

- (1) (i) per disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) per gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia e altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common reporting Standard" o "CRS"), (iii) per gli adempimenti in materia di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) per la normativa che ha istituito un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, nonché altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria. L'elenco completo è disponibile presso il Responsabile per il riscontro.
- (2) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l'individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tarifarie.
- (3) Le società facenti parte del Gruppo Unipol sono visibili sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. (www.unipol.it).
- (4) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
- (5) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all'estero (ove richiesto) verso Paesi dell'Unione Europea e fuori della UE, da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa" come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; banche depositarie per i Fondi Pensione, medici fiduciari, periti, autofficine, legali; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate.

**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA PER IL CASO DI MORTE A VITA INTERA
A PREMIO UNICO COLLEGATO AD UNA GESTIONE SEPARATA ED A UN FONDO
INTERNO**

(TARIFFA N. 863)

B-TWIN

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- la Scheda Sintetica;
- la Nota Informativa;
- le Condizioni Contrattuali comprensive del Regolamento della Gestione Separata “BIM VITA” e del Regolamento del Fondo interno “BIM Vita Bilanciato Internazionale”;
- il Glossario;
- il modulo di Scheda Contrattuale;

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Scheda Contrattuale.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa.

BIM VITA S.p.A.



SCHEDA SINTETICA

La presente Scheda Sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda Sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota Informativa.

1) INFORMAZIONI GENERALI

1.a) **Impresa di assicurazione**

BIM VITA S.p.A. (in seguito sinteticamente indicata con Società), società per azioni di diritto italiano, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 046.

1.b) **Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società**

In base all'ultimo bilancio approvato il patrimonio netto della Società è pari a 24.246.798 euro, con capitale sociale pari a 11.500.000 euro e totale delle riserve patrimoniali pari a 12.746.798 euro.

L'indice di solvibilità al 31 dicembre 2016, determinato ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II), entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, è pari a 2,32 volte il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR). La Società calcola il proprio requisito patrimoniale di solvibilità attraverso la Standard Formula Market Wide.

Per maggiori informazioni sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società, si rimanda al sito www.bimvita.it – Chi siamo – Dati Societari – Informativa Pillar III – Solvency 2.

1.c) **Denominazione del contratto**

B-TWIN (tariffa 863).

1.d) **Tipologia del contratto**

Contratto di assicurazione sulla vita per il caso di morte a vita intera a premio unico collegato ad una Gestione Separata e ad un Fondo interno.

Le prestazioni assicurate dal presente contratto, per la parte collegata alla Gestione Separata "BIM VITA" (di seguito Gestione Separata), sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano annualmente in base al rendimento della Gestione Separata di attivi.

Le prestazioni previste dal presente contratto, per la parte collegata al Fondo interno, sono espresse in quote del Fondo interno "BIM Vita Bilanciato Internazionale" (di seguito Fondo o Fondo interno), il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione. **Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all'andamento del valore unitario delle quote del Fondo.**

1.e) **Durata**

La durata del contratto è il periodo di tempo che inizia con la data di decorrenza del contratto (di seguito definita decorrenza) e termina con il decesso dell'Assicurato.

E' possibile esercitare il diritto di riscatto, totale o parziale, nel corso della durata contrattuale a condizione che sia **trascorso almeno un anno dalla decorrenza e che l'Assicurato sia in vita.**

1.f) Pagamento dei premi

A fronte delle prestazioni assicurate e per l'entrata in vigore dell'assicurazione, il contratto richiede il versamento alla Società di un premio unico e anticipato, non frazionabile (di seguito premio unico), il cui importo, stabilito alla sottoscrizione del contratto, **non può risultare inferiore a 30.000,00 euro**.

Il premio unico viene maggiorato delle spese di emissione indicate nella Sezione D), paragrafo 10, punto 10.1.1.1, Tabella B, della Nota Informativa; l'importo così determinato costituisce il premio unico versato, riportato sulla Scheda Contrattuale.

Il premio unico viene allocato, secondo le modalità descritte nella Sezione B), paragrafo 3 della Nota Informativa, nella Gestione Separata e nel Fondo in base alle seguenti percentuali:

- a) 30% nella Gestione Separata;
- b) 70% nel Fondo.

2) CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Il contratto intende soddisfare le esigenze di impiego del proprio risparmio attraverso l'investimento in una Gestione Separata, che garantisce il consolidamento annuale delle rivalutazioni, e in un Fondo, che consente di cogliere le diverse opportunità dei mercati finanziari. Viene riconosciuta anche una Maggiorazione del capitale investito in quote del Fondo in caso di decesso dell'Assicurato.

Il contratto prevede che le prestazioni dovute dalla Società siano collegate sia al rendimento della Gestione Separata, sia alle variazioni del valore unitario delle quote del Fondo, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni dei prezzi di scambio delle attività finanziarie in cui il Fondo stesso investe e di cui le quote sono rappresentazione.

Resta inteso che, per effetto delle oscillazioni del valore unitario delle quote e delle modalità di rivalutazione del capitale assicurato collegato alla Gestione Separata, le percentuali di allocazione di cui al precedente punto 1.f) potranno modificarsi nel corso della durata contrattuale.

Una parte del premio unico versato viene trattenuta dalla Società a fronte dei costi gravanti sul contratto indicati nella Sezione D), paragrafo 10, punto 10.1.1.1, Tabella B della Nota Informativa e pertanto non concorre alla formazione del capitale assicurato/investito iniziale. Quest'ultimo è quindi costituito dal premio unico versato, al netto dei predetti costi.

In relazione alla parte legata alla Gestione Separata, per effetto del meccanismo di partecipazione agli utili conseguiti dalla Gestione Separata stessa, descritto alla Sezione B), paragrafo 5 della Nota Informativa, il capitale assicurato viene eventualmente maggiorato degli interessi riconosciuti grazie a detto meccanismo, tenuto conto della riduzione subita per effetto dei riscatti parziali, secondo quanto precisato all'Art. 10, paragrafo 10.2 delle Condizioni Contrattuali. Il capitale assicurato, così determinato, costituisce il capitale assicurato rivalutato.

Gli effetti del meccanismo di rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenuto nella Sezione G) della Nota Informativa.

La Società è tenuta a consegnare al Contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente medesimo è informato che il contratto è concluso.

3) PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

Prestazioni in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi momento esso si verifichi, è prevista la corresponsione, ai Beneficiari designati, del capitale che si ottiene dalla somma dei seguenti importi, tenuto conto dei riscatti parziali di cui al precedente paragrafo 2):

a) Capitale collegato alla Gestione Separata:
pari al capitale assicurato rivalutato;

b) Capitale collegato al Fondo:
pari al controvalore delle quote del Fondo, dato dal prodotto tra il numero di dette quote, che risultano assegnate al contratto, ed il loro valore unitario;

c) Maggiorazione per il caso di morte: pari all'ammontare, **che non potrà in ogni caso superare 15.000,00 euro**, ottenuto applicando al controvalore delle quote di cui alla precedente lettera b) la percentuale, indicata nella Tabella A di seguito riportata, che dipende dall'età assicurativa raggiunta dall'Assicurato al momento del decesso.

Età assicurativa al decesso	Percentuale di Maggiorazione per il caso di morte
18 - 40	35,00%
41 - 50	15,00%
51 - 60	5,00%
61 - 70	0,50%
Oltre 70	0,10%

Tabella A

La maggiorazione del capitale assicurato, collegato alla Gestione Separata, dovuta agli interessi riconosciuti per effetto del meccanismo di partecipazione agli utili conseguiti dalla Gestione Separata, descritto alla Sezione B), paragrafo 5 della Nota Informativa, avviene grazie all'applicazione della misura annua di rivalutazione, che è pari al rendimento annuo attribuito quale definito alla lettera b), Art. 8 *Modalità di rivalutazione delle prestazioni collegate alla Gestione Separata* delle Condizioni Contrattuali. Detta misura annua di rivalutazione non potrà comunque risultare inferiore al tasso di interesse minimo garantito annuo riconosciuto (misura annua minima di rivalutazione garantita) pari a 0,00%.

Le maggiorazioni del capitale assicurato, collegato alla Gestione Separata, riconosciute a ciascuno degli anniversari della decorrenza per effetto dell'applicazione della misura annua di rivalutazione pari al rendimento attribuito, si consolidano annualmente risultando così definitivamente acquisite sul contratto.

Si precisa che la rivalutazione del capitale assicurato sarà riconosciuta solo se la misura annua di rivalutazione, di cui alla lettera c), Art. 8 *Modalità di rivalutazione delle prestazioni collegate alla Gestione Separata* delle Condizioni Contrattuali, risulterà superiore a 0,00%.

Per quanto riguarda il Fondo non è previsto alcun rendimento minimo garantito ed i rischi degli investimenti in esso effettuati non vengono assunti dalla Società, ma restano a carico del Contraente, che quindi assume il rischio connesso all'andamento negativo del valore delle quote del Fondo.

Si evidenzia che, in caso di riscatto o comunque al decesso dell'Assicurato, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al premio unico versato.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla Sezione B). In ogni caso le coperture assicurative, le esclusioni di copertura per il rischio di morte nonché il meccanismo di rivalutazione delle prestazioni collegate alla Gestione Separata sono rispettivamente regolati dall'Art. 1 *Prestazioni assicurate*, dall'Art. 2 *Esclusioni di copertura per il rischio di morte* e dall'Art. 8 *Modalità di rivalutazione delle prestazioni collegate alla Gestione Separata* delle Condizioni Contrattuali.

4) RISCHI FINANZIARI A CARICO DEL CONTRAENTE

Relativamente alle somme investite nel Fondo, la Società non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all'andamento del valore delle quote del Fondo.

4.a) Rischi finanziari a carico del Contraente

Il Contraente, con la sottoscrizione del presente contratto, si assume i seguenti rischi:

- a) ottenere un capitale in caso di morte dell'Assicurato inferiore al premio versato;
- b) ottenere un valore di riscatto inferiore al premio versato;

4.b) Profilo di rischio del Fondo

In base alla classificazione indicata dall'IVASS, il profilo di rischio del Fondo a cui le prestazioni sono collegate è medio-alto.

5) COSTI

La Società, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti, **preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla Sezione D).**

I costi gravanti sul premio e quelli prelevati dalla Gestione Separata e dal Fondo riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo", di seguito CPMA, che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Gestione Separata "BIM VITA" e Fondo " BIM Vita Bilanciato Internazionale"

Ipotesi adottate:

- Premio unico: 30.000,00 euro;
- Premio unico versato: 30.025,00 euro
- Sesso ed età dell'Assicurato: i valori del CPMA non risultano funzione del sesso e dell'età dell'Assicurato;

- Tasso medio di rendimento (realizzato) degli attivi (investimenti) che compongono la Gestione Separata: 2,00% annuo;
- Tasso di rendimento degli attivi che compongono il Fondo: 2,00% annuo;

Indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo” (CPMA)

Durata dell'operazione assicurativa	CPMA
5	1,45%
10	1,44%
15	1,44%
20	1,43%
25	1,43%

Il CPMA in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del quinto anno.

6) ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO

6.a) Illustrazione dei dati storici di rendimento della Gestione Separata

In questa Sezione è rappresentato il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata “BIM VITA” negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto ai Contraenti. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata(*)	Tasso di rendimento minimo riconosciuto ai Contraenti (**)	Tasso di rendimento medio dei titoli di Stato	Tasso di Inflazione
2012	3,62%	2,12%	4,64%	2,97%
2013	3,72%	2,22%	3,35%	1,17%
2014	4,01%	2,51%	2,08%	0,21%
2015	3,40%	1,90%	1,19%	-0,17%
2016	3,16%	1,66%	0,91%	-0,09%

(*) Tasso medio di rendimento della Gestione Separata relativo al periodo di osservazione 1° Ottobre di ciascun anno fino al successivo 30 Settembre, periodo sottoposto a certificazione a seguito di revisione contabile.

(**) Tasso di rendimento determinato tenendo conto delle commissioni prelevate dal tasso di rendimento medio annuo della Gestione Separata e della misura annua minima di rivalutazione garantita, in conformità a quanto contrattualmente previsto.

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6.b) Illustrazione dei dati storici di rendimento del Fondo

In questa sezione è rappresentato il rendimento storico realizzato dal Fondo negli ultimi 3, 5 e 10 anni (o nel minor numero di anni solari trascorsi da quando il Fondo ha iniziato a operare).

Il dato è di solito confrontato con quello di un parametro di riferimento, denominato benchmark. Il benchmark è un indice comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato di costi.

Le predette informazioni sono integrate con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Poiché il Fondo è di nuova costituzione, alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo, i relativi dati storici di rendimento non sono disponibili.

7) DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la Sezione E) della Nota Informativa.

BIM VITA S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.

BIM VITA S.p.A.
Il rappresentante legale
Il Vice Presidente
(Lucio Icardi)



Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella Scheda Sintetica: 31/05/2017

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni Contrattuali prima della sottoscrizione del contratto.

A) INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1 Informazioni generali

BIM VITA S.p.A. (in seguito sinteticamente indicata con Società), società per azioni di diritto italiano, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 046.

Ha Sede legale e Direzione Generale in Italia, 10121 Torino – Via Gramsci, 7; tel. (+39) 011 08281. Sito Internet: www.bimvita.it. Email: bimvita@bimvita.it.

È stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni vita e delle operazioni di capitalizzazione (Rami I, V e VI) con decreto ministeriale N° 19.573 del 14 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 1993) e all'esercizio del ramo III con provvedimento Isvap n. 1359 del 30 novembre 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 1999); è iscritta con il n. 1.00109 all'Albo delle Imprese di Assicurazione.

B) INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE, SULLE GARANZIE OFFERTE E SUI RISCHI FINANZIARI

2 Rischi finanziari

B-TWIN - contratto di assicurazione sulla vita per il caso di morte a vita intera a premio unico (tariffa 863) - è un'assicurazione sulla vita che prevede una componente del premio investito collegata al rendimento di una Gestione Separata di attivi della Società e un'altra componente collegata ad un Fondo interno.

Le prestazioni dovute dalla Società, infatti, sono collegate sia al rendimento della Gestione Separata "BIM VITA" (di seguito Gestione Separata), sia alle variazioni del valore delle quote del Fondo "BIM Vita Bilanciato Internazionale" (di seguito Fondo o Fondo interno), le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni dei prezzi di scambio delle attività finanziarie in cui il Fondo stesso investe e di cui le quote sono rappresentazione.

Pertanto in relazione alle prestazioni collegate al Fondo, il contratto comporta per il Contraente i rischi finanziari di seguito illustrati:

a) **rischio connesso alla variazione del prezzo:** il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali degli emittenti e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza;

- b) **rischio connesso alla liquidità**: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In generale i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale rende inoltre complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- c) **rischio connesso alla valuta di denominazione**: per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo, occorre considerare il differenziale dei tassi e la volatilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti;
- d) **rischio connesso all'utilizzo di strumenti derivati e a tecniche di gestione efficiente del portafoglio**: l'utilizzo di strumenti derivati consente di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (effetto leva). Di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccola ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva, ivi incluso il rischio di liquidità legato alla capacità del Fondo di far fronte ai propri impegni derivanti dall'assunzione di posizioni in derivati. L'utilizzo di strumenti derivati OTC come pure delle tecniche di gestione efficiente del portafoglio, comporta l'assunzione di un rischio di controparte che, se non adeguatamente mitigato, può comportare dei rischi aggiuntivi per il Fondo.
- e) **altri fattori di rischio**: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti.

Per effetto dei rischi connessi all'investimento finanziario sopra descritti, vi è pertanto la possibilità che il Contraente ottenga al momento del rimborso (per riscatto o per decesso dell'Assicurato) un ammontare inferiore al premio unico versato.

3 Premi - Informazioni sull'impiego

A fronte delle prestazioni assicurative e per l'entrata in vigore dell'assicurazione, è dovuto dal Contraente un premio unico e anticipato, non frazionabile, **il cui importo, stabilito alla sottoscrizione del contratto, non può risultare inferiore a 30.000,00 euro**. Il premio unico viene maggiorato delle spese di emissione indicate nella Sezione D), paragrafo 10, punto 10.1.1.1, Tabella B; l'importo così determinato costituisce il premio unico versato, riportato sulla Scheda Contrattuale.

Si precisa che, in caso di importi di premio particolarmente elevati (anche per effetto del cumulo con altri contratti collegati alla stessa Gestione Separata e riconducibili al medesimo soggetto, anche attraverso rapporti partecipativi), la stipula del contratto potrà essere subordinata alla sottoscrizione da parte del Contraente di specifiche disposizioni volte a salvaguardare un periodo di permanenza minimo e a fissare le condizioni per l'uscita.

Il premio unico viene allocato nella Gestione Separata e nel Fondo secondo le seguenti percentuali:

- a) 30% nella Gestione Separata;
- b) 70% nel Fondo.

A fronte del versamento del premio unico, la Società moltiplica tale importo per le percentuali sopra indicate per determinare rispettivamente l'importo iniziale del capitale assicurato collegato alla Gestione Separata (capitale assicurato iniziale) e il capitale investito nel Fondo. Il capitale assicurato verrà rivalutato annualmente.

L'importo del capitale assicurato iniziale e del capitale investito collegato al Fondo è pertanto determinato in base all'ammontare del premio unico. Ai fini di tale determinazione non assumono

invece rilevanza la durata contrattuale nonché l'anagrafica (età e sesso), le abitudini di vita, le attività professionali e sportive e la situazione sanitaria dell'Assicurato.

Con riferimento all'allocazione nel Fondo, la Società assegna al contratto un numero di quote del Fondo dato dal rapporto tra il capitale investito nel Fondo ed il valore unitario delle quote del giorno di riferimento di cui alla lettera a), Art. 11 *Giorno di riferimento e valore unitario delle quote* delle Condizioni Contrattuali.

Il capitale assicurato iniziale e il capitale investito nel Fondo sono riportati nella Scheda Contrattuale.

Il Contraente dovrà versare il premio alla Società tramite il competente Soggetto distributore, mediante disposizione di pagamento a favore della Società con addebito sul conto corrente intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto distributore.

La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento del premio e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società.

E' comunque fatto divieto al Soggetto distributore di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.

4 Prestazioni assicurative e garanzie offerte

La durata del contratto è a vita intera (dalla data di decorrenza del contratto – di seguito decorrenza – al decesso dell'Assicurato).

La decorrenza è riportata nella Scheda Contrattuale.

Di seguito la descrizione delle prestazioni assicurative previste e delle garanzie offerte.

Prestazioni in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato in qualunque momento esso si verifichi, **fermo l'onere a carico dei Beneficiari o aventi diritto di darne tempestiva comunicazione**, è prevista la corresponsione, ai Beneficiari designati, del capitale che si ottiene dalla somma dei seguenti importi, tenuto conto dei riscatti parziali di cui all'Art. 10, paragrafo 10.2 delle Condizioni Contrattuali:

a) Capitale collegato alla Gestione Separata:

è pari al capitale assicurato, rivalutato come descritto al paragrafo 5 della presente Sezione B);

b) Capitale collegato al Fondo:

è pari al controvalore delle quote del Fondo, dato dal prodotto del numero di quote del Fondo, che risultano assegnate al contratto ai sensi del successivo paragrafo 6, per il relativo valore unitario di cui al successivo paragrafo 7;

c) Maggiorazione per il caso di morte:

è pari all'ammontare, **che non potrà in ogni caso superare 15.000,00 euro**, ottenuto applicando al controvalore delle quote di cui alla precedente lettera b) la percentuale, indicata nella Tabella A di seguito riportata, che dipende dall'età assicurativa raggiunta dall'Assicurato al momento del decesso.

Età assicurativa al decesso	Percentuale di Maggiorazione per il caso di morte
18 - 40	35,00%
41 - 50	15,00%
51 - 60	5,00%
61 - 70	0,50%
Oltre 70	0,10%

Tabella A

Sono previste esclusioni di copertura per il rischio di morte.

Eventuali errori sulla data di nascita dell'Assicurato comportano in ogni caso la rettifica, in base ai dati reali, dell'importo liquidabile per la Maggiorazione per il caso di morte di cui alla precedente lettera c).

Per le informazioni di dettaglio sulle prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato e sulle esclusioni di copertura per il rischio di morte, si rinvia all'Art. 1 *Prestazioni assicurate* e Art. 2 *Esclusioni di copertura per il rischio di morte* delle Condizioni Contrattuali.

Una parte del premio unico versato viene trattenuta per far fronte ai costi indicati nella successiva Sezione D), paragrafo 10, punto 10.1.1.1 della Tabella B, che, pertanto, non concorrono alla formazione delle prestazioni che verranno corrisposte ai Beneficiari.

In relazione alla prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato collegate alla Gestione Separata, la maggiorazione del capitale assicurato dovuta agli interessi riconosciuti per effetto del meccanismo di partecipazione agli utili conseguiti dalla Gestione Separata stessa, descritto al paragrafo 5 della presente Sezione B), avviene grazie all'applicazione della misura annua di rivalutazione, che è pari al rendimento annuo attribuito quale definito alla lettera b), Art. 8 *Modalità di rivalutazione delle prestazioni collegate alla Gestione Separata* delle Condizioni Contrattuali. Detta misura annua di rivalutazione non potrà comunque risultare inferiore al tasso di interesse minimo garantito annuo riconosciuto (misura annua minima di rivalutazione garantita) pari a 0,00%. In tale ipotesi la garanzia di minimo consente la restituzione del capitale assicurato – dato dalla somma versata dal Contraente ed allocata nella Gestione Separata, al netto dei costi indicati nella Sezione D), paragrafo 10, punto 10.1.1.1, Tabella B e dell'importo dei riscatti parziali – se del caso maggiorato delle rivalutazioni annue acquisite al contratto per effetto del meccanismo di consolidamento.

Il capitale assicurato viene eventualmente maggiorato degli interessi riconosciuti grazie a detto meccanismo, tenuto conto della riduzione subita per effetto dei riscatti parziali, secondo quanto precisato all'Art. 10, paragrafo 10.2 delle Condizioni Contrattuali). Il capitale assicurato, così determinato, costituisce il capitale assicurato rivalutato.

Si precisa che la rivalutazione del capitale assicurato sarà riconosciuta solo se la misura annua di rivalutazione, di cui alla lettera c), Art. 8 *Modalità di rivalutazione delle prestazioni collegate alla Gestione Separata* delle Condizioni Contrattuali risulterà superiore a 0,00%.

Per le informazioni di dettaglio si rinvia all'Art. 8 *Modalità di rivalutazione delle prestazioni collegate alla Gestione Separata* delle Condizioni Contrattuali

Per quanto riguarda le prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato collegate al Fondo, non è previsto alcun rendimento minimo garantito ed i rischi degli investimenti in esso effettuati non vengono assunti dalla Società, ma restano a carico del Contraente, che quindi assume **il rischio connesso all'andamento negativo del valore unitario delle quote del Fondo.**

Resta inteso che, per effetto delle oscillazioni del valore unitario delle quote del Fondo e delle modalità di rivalutazione del capitale assicurato collegato alla Gestione Separata, le percentuali di allocazione di cui al precedente paragrafo 3 potranno modificarsi nel corso della durata contrattuale.

Si evidenzia che l'ammontare delle prestazioni a carico della Società, sia in caso di decesso dell'Assicurato sia in caso di riscatto, potrebbe risultare inferiore al premio unico versato.

5 Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili della Gestione Separata

Parte delle prestazioni previste dal contratto descritto sono collegate ad una specifica gestione patrimoniale, denominata Gestione Separata "BIM VITA" (già in precedenza definita come Gestione Separata), separata dalle altre attività della Società e disciplinata da apposito Regolamento, contenuto nelle Condizioni Contrattuali a cui si rinvia per ogni dettaglio e che forma parte integrante del contratto.

All'inizio di ogni mese la Società, con riferimento al periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti, determina il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata, rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza del suddetto periodo, alla giacenza media delle attività della Gestione Separata nel medesimo periodo.

Il tasso medio di rendimento così ottenuto costituisce la base di calcolo per la misura annua di rivalutazione da applicare ai contratti con data di rivalutazione che cade nel terzo mese successivo al periodo costituito dai dodici mesi in cui è stato realizzato il suddetto tasso medio di rendimento.

Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata viene determinato con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione Separata (criterio di contabilizzazione a "valore storico"). Ciò significa che le potenziali plusvalenze e minusvalenze concorrono a determinare il rendimento solo se, a seguito della vendita o della scadenza delle relative attività finanziarie, determinano un utile o una perdita di realizzo. Detta modalità di contabilizzazione consente una maggiore stabilità del rendimento nel tempo, con conseguente contenimento del rischio finanziario.

L'assegnazione della partecipazione agli utili della Gestione Separata al contratto avviene sotto forma di rivalutazione annuale del capitale assicurato ad essa collegato, attribuendo al contratto medesimo il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata, diminuito della commissione annua precisata alla successiva Sezione D), paragrafo 10, punto 10.2, Tabella D.

Il rendimento attribuito, così determinato, coincide con la misura annua di rivalutazione del capitale assicurato che non potrà comunque risultare inferiore a 0,00%.

Il capitale assicurato viene rivalutato ad ogni anniversario della decorrenza, nonché alla data di pervenimento alla Società della comunicazione di decesso dell'Assicurato oppure, eventualmente, della richiesta di riscatto totale.

Le eventuali maggiorazioni del capitale assicurato si consolidano periodicamente secondo quanto precisato al precedente paragrafo 4, risultando così definitivamente acquisite sul contratto.

Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alla lettura integrale del Regolamento della Gestione Separata nonché dell'Art. 8 *Modalità di rivalutazione delle prestazioni collegate alla Gestione Separata* delle Condizioni Contrattuali.

Si rinvia alla Sezione G) contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto. Inoltre, la Società si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al

momento in cui il Contraente medesimo è informato della conclusione del contratto, un Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

6 Quote assegnate al contratto

Il numero di quote del Fondo che risultano assegnate al contratto è dato dal numero di quote assegnate al contratto ai sensi del paragrafo 3 della presente Sezione B), al netto delle quote disinvestite a seguito dei riscatti parziali, ai sensi dell'Art. 10, paragrafo 10.2 delle Condizioni Contrattuali.

7 Valore della quota

Il valore unitario delle quote del Fondo è calcolato dalla Società nel primo giorno lavorativo della Stessa successivo al giorno della settimana indicato come giorno di riferimento, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero delle quote in circolazione, entrambi relativi al suddetto giorno di riferimento. Quest'ultimo è precisato nel Regolamento del Fondo interno.

Per il Fondo è fissato un valore unitario iniziale delle quote pari a 10 Euro.

Se, a causa di forza maggiore o di chiusura di mercati regolamentati, il valore unitario delle quote non potesse essere valorizzato in relazione al suddetto giorno di riferimento, esso verrà determinato con riferimento al primo giorno lavorativo utile successivo in cui ciò sarà possibile ed adottato per le operazioni di assegnazione o disinvestimento delle quote che avrebbero utilizzato il valore unitario delle quote del giorno in riferimento al quale non è avvenuta la valorizzazione.

La Società sospenderà momentaneamente il calcolo e/o la pubblicazione del valore unitario delle quote in situazioni di forza maggiore, che non ne consentano la regolare determinazione e/o pubblicazione. La Società può inoltre sospendere la determinazione del valore unitario delle quote nel caso di interruzione temporanea dell'attività di mercati regolamentati le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo.

Il valore unitario delle quote del Fondo è pubblicato il primo giorno lavorativo successivo alla valorizzazione, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" ed è disponibile sul sito Internet della Società www.bimvita.it.

Il valore della quota è pubblicato al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo.

In caso di cambiamento del quotidiano di pubblicazione, la Società provvederà a darne tempestiva comunicazione ai Contraenti.

Per l'assegnazione o il disinvestimento del numero di quote del Fondo, nonché per il calcolo della rivalutazione del capitale assicurato nella Gestione Separata, a seguito delle operazioni previste dal contratto, si adotta il giorno di riferimento dettagliatamente indicato all'Art. 11 *Giorno di riferimento e valore unitario delle quote* delle Condizioni Contrattuali, cui si rimanda.

C) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE SEPARATA E AL FONDO A CUI SONO COLLEGATE LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE

Di seguito sono riportate le principali informazioni sulla Gestione Separata e sul Fondo, quali risultano alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo.

8 Gestione Separata

- a) *Denominazione*: "BIM VITA".
- b) *Valuta di denominazione*: Euro.

- c) *Finalità*: Privilegiare, mediante una gestione professionale degli investimenti, la stabilità dei risultati rispetto alla massimizzazione della redditività corrente, con conseguente contenimento dei rischi finanziari. Detta finalità è rafforzata dal consolidamento annuale delle maggiorazioni del capitale assicurato per effetto del riconoscimento della misura annua di rivalutazione garantita, di cui alla precedente Sezione B), paragrafo 4.
- d) *Periodo di osservazione*: Il tasso medio di rendimento viene determinato e certificato in relazione all'esercizio annuale della Gestione Separata che decorre relativamente al periodo di osservazione, 1 ottobre di ciascun anno fino al successivo 30 settembre. Inoltre, all'inizio di ogni mese viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione Separata realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.
- e) *Composizione*: La composizione degli investimenti della Gestione Separata è principalmente orientata verso titoli obbligazionari denominati in Euro, emessi da stati sovrani ed organismi sovranazionali promossi da stati sovrani e da emittenti privati, nonché da strumenti di mercato monetario, con possibilità di investimento in depositi bancari. Per la diversificazione degli attivi e per una maggiore redditività del portafoglio, gli investimenti possono essere rappresentati anche da titoli azionari, principalmente quotati su mercati regolamentati, nonché da quote o azioni di OICR. È ammesso anche l'investimento in strumenti finanziari derivati finalizzato alla riduzione del rischio di investimento o all'efficacia della gestione del portafoglio. Gli investimenti sono prevalentemente strumenti finanziari emessi da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'Ocse. Al fine di contenere l'esposizione al rischio mercato, nelle sue diverse configurazioni, vengono definiti i seguenti limiti relativi al portafoglio titoli. Con riferimento alla componente obbligazionaria del portafoglio (titoli di debito) si precisa che complessivamente l'esposizione massima relativa alla componente obbligazionaria può essere pari al 100%. L'esposizione massima ai titoli corporate è pari al 65%. In via generale, i titoli corporate devono avere rating, assegnato da Standard & Poor's o equivalente, superiore o uguale all'investment grade; si precisa che, qualora le primarie agenzie quali Standard & Poor's, Moody's e Fitch non abbiano attribuito un rating specifico a singole emissioni, al fine di valutarne il grado di affidabilità è possibile utilizzare il rating attribuito all'emittente degli strumenti finanziari stessi. I titoli corporate con rating assegnato da Standard & Poor's inferiore all'investment grade o assente, possono essere tuttavia presenti fino ad una quota massima del 10% del portafoglio obbligazionario. I titoli corporate emessi da uno stesso emittente o da società facenti parte di un medesimo Gruppo sono ammessi per un ammontare massimo pari al 5% del portafoglio obbligazionario. Con riferimento alla componente azionaria del portafoglio, complessivamente riferibile ai titoli di capitale, ai titoli azionari non quotati e agli investimenti alternativi, si precisa che l'esposizione non dovrà essere superiore al 35% del portafoglio. Gli investimenti in titoli azionari non quotati non potranno essere presenti per una percentuale superiore al 10% del portafoglio. Per quanto concerne la possibilità di investire in investimenti alternativi (azioni o quote di OICR aperti non armonizzati, azioni o quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate in un mercato regolamentato nonché fondi riservati e speculativi) è previsto un limite massimo del 5% del portafoglio. Nel comparto immobiliare il limite massimo è pari al 20% del portafoglio. Si rinvia alla voce "Rilevanza degli investimenti" del Glossario per l'esplicitazione della tabella che associa i termini qualitativi di rilevanza con la scala del peso percentuale che il valore della tipologia di strumenti finanziari può assumere rispetto al valore complessivo netto delle attività della Gestione Separata.
- f) *Attività finanziarie nell'ambito delle operazioni infragruppo*: La Società si riserva, a tutela degli interessi dei Contraenti, di investire in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25, nel rispetto dei limiti di seguito indicati:
- Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): fino ad un massimo del 5%;
 - Obbligazioni: fino ad un massimo del 2%;
 - Partecipazioni in società immobiliari nelle quali l'impresa detenga più del 50% del capitale sociale: fino ad un massimo del 2%.

- g) *Stile gestionale*: Lo stile gestionale adottato dalla Gestione Separata è finalizzato a perseguire la sicurezza, la redditività, la liquidità degli investimenti e mira ad ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio, tenute presenti le garanzie offerte dai contratti collegati alla Gestione Separata stessa. La Gestione Separata adotta uno stile di investimento strettamente connesso ai particolari criteri contabili utilizzati per determinare il rendimento e caratterizzato dal contenimento dei rischi finanziari, anche attraverso un'attenta diversificazione del portafoglio ed una durata media finanziaria (duration) dello stesso coerente con la durata media degli impegni. Vengono adottate metodologie per la valutazione della rischiosità dei portafogli. In particolare viene effettuato un costante monitoraggio del rischio globale di portafoglio e del rapporto rischio/rendimento con l'analisi dei rendimenti realizzati.
- h) *Società gestore degli attivi*: La Società può delegare la gestione degli investimenti della Gestione Separata, ferma la propria esclusiva responsabilità per l'attività di gestione. Alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo la gestione del patrimonio risulta effettuata da UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
- i) *Società di Revisione*: Alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo, la revisione legale dei conti è affidata a EY S.p.A. con sede legale in Via Po, 32 – 00198 – Roma – Italia.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia al Regolamento della Gestione Separata.

9 Fondo

- a) *Denominazione*: BIM Vita Bilanciato Internazionale.
- b) *Data di inizio operatività*: 16/02/2017;
- c) *Categoria*: il Fondo è di tipo Bilanciato.
- d) *Valuta*: Euro.
- e) *Finalità*: il Fondo persegue l'obiettivo di massimizzare, nel medio termine, il suo rendimento rispetto al benchmark attraverso una gestione attiva degli investimenti, focalizzata sui mercati azionari e obbligazionari internazionali con un'elevata diversificazione geografica e valutaria.
- f) *Orizzonte temporale minimo consigliato*: in funzione delle caratteristiche del Fondo, l'orizzonte temporale dell'investimento consigliato è pari a 5 anni.
- g) *Profilo di rischio*: il grado di rischio connesso all'investimento nel Fondo è medio-alto. Il grado di rischio è un indicatore qualitativo della rischiosità complessiva del Fondo. Può assumere valori in una scala crescente: basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto, molto-alto. A ciascuna classe corrispondono apposite misure di rischio di carattere quantitativo basate sulla volatilità dei rendimenti del Fondo. Si rinvia al Glossario, alla voce "Volatilità", per l'esplicitazione della legenda mediante la quale è possibile associare i valori della volatilità ai diversi profili di rischio.
- h) *Composizione*: la categoria di strumenti finanziari ammessi è rappresentata da titoli, OICR ed ETF assoggettati alle disposizioni delle direttive dell'Unione Europea (c.d. armonizzati). Il Fondo può investire fino al 100% del patrimonio in strumenti finanziari dei mercati obbligazionari internazionali e non oltre il 60% del patrimonio in titoli rappresentativi del capitale di rischio. Non sono previste limitazioni alle aree geografiche di riferimento, fatta eccezione per gli investimenti in Paesi Emergenti, che non possono rappresentare oltre il 30% del patrimonio. Non sono previsti limiti con riferimento alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari. Le categorie di emittenti sono rappresentati da emittenti sovrani, sovranazionali e societari. Con riferimento agli specifici fattori di rischio, si segnala che sono ammessi investimenti in titoli

obbligazionari di emittenti esposti ad un rischio di credito raggruppati sulla base di indicatori di mercato, con un massimo del 10% per i titoli con rating inferiore a BBB- e del 5% per i titoli con rating inferiore a BB o senza rating. Si specifica inoltre che la duration finanziaria è compresa tra 0 e 15 anni. Si segnala infine che è presente il rischio cambio, nonostante il Fondo adotti una gestione attiva

di tale rischio, e che sono presenti investimenti, non oltre il 30% del patrimonio, in strumenti finanziari di emittenti dei Paesi Emergenti.

Potranno essere utilizzati strumenti derivati nei limiti previsti dalla normativa vigente, a condizione che tale scelta di investimento sia finalizzata ad una gestione efficace del portafoglio ed alla copertura dei rischi collegati agli investimenti presenti nel Fondo, e che detti strumenti derivati siano scambiati su mercati regolamentati ovvero che la controparte sia un intermediario finanziario autorizzato.

La normativa assicurativa vieta l'utilizzo degli strumenti finanziari derivati a fini speculativi.

Si rinvia alla voce "Rilevanza degli investimenti" del Glossario per l'esplicitazione della tabella che associa i termini qualitativi di rilevanza con la scala del peso percentuale che il valore della tipologia di strumenti finanziari può assumere rispetto al valore complessivo netto delle attività del Fondo.

i) Peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari e in OICR istituiti o gestiti da SGR e/o da società di gestione armonizzate del medesimo Gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione: le quote e/o azioni di OICR e le attività finanziarie e monetarie indicate alla precedente lettera h) possono essere emesse, promosse o gestite anche da soggetti appartenenti allo stesso Gruppo della Società. Alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo tale percentuale è pari a 0,00%.

l) Stile di gestione: lo stile gestionale è a benchmark attivo. Il Fondo investe sui mercati azionari internazionali, con una particolare focalizzazione sull'alta capitalizzazione e su emittenti ad elevato standing, comprendendo società con un potenziale di crescita elevato su base strutturale. Investe inoltre sui mercati obbligazionari internazionali, generalmente in titoli governativi ad alto rating con una elevata diversificazione geografica e valutaria. La procedura applicata per la gestione dei rischi è il metodo VaR (Value at risk), per la cui definizione si rinvia alla corrispondente voce del Glossario. Viene inoltre previsto un efficace controllo dei limiti, su base giornaliera, sia ex-ante che ex-post.

m) Parametro di riferimento: il benchmark di riferimento è così composto:

- 50% MSCI World All Country in Euro;
- 30% ML Global Govt in Euro;
- 10% ML Global Corporate in Euro
- 10% ML EMU Govt Bills

Il benchmark è a ribilanciamento giornaliero, composto da una componente azionaria, rappresentata dall'indice azionario MSCI World All Country in Euro, che replica l'andamento delle Borse Mondiali, e da una componente obbligazionaria, rappresentata dai tre restanti indici, che replica il mercato globale dei titoli di debito governativi e corporate. L'indice azionario è price return mentre i tre indici obbligazionari sono total return.

Il Fondo si pone l'obiettivo di massimizzare il rendimento rispetto al benchmark attraverso una gestione attiva degli investimenti.

n) Destinazione dei proventi: il Fondo è ad accumulazione di proventi.

o) Modalità di valorizzazione delle quote: per la determinazione del valore delle quote si rimanda alla Sezione B), paragrafo 7 della presente Nota Informativa.

p) Società di gestione del Fondo: Symphonia SGR S.p.A., Via Gramsci n. 7, 10121 Torino – Italia.

q) Società di Revisione: alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo la revisione legale dei conti è affidata a EY S.p.A. con sede legale in Via Po, 32 – 00198 – Roma – Italia.

Per maggiori dettagli si rimanda al Regolamento del Fondo. Il Regolamento e il Rendiconto del Fondo vengono pubblicati anche sul sito della Società www.bimvita.it.

D) INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

10 Costi

Le tabelle che seguono illustrano i costi che gravano direttamente o indirettamente sul Contraente, nonché la quota parte degli stessi retrocessa ai Soggetti distributori (dati stimati sulla base di quanto stabilito dagli accordi di distribuzione).

10.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

10.1.1 Costi gravanti sul premio

Tipologia di costo	Importo	Quota parte retrocessa ai Soggetti distributori
10.1.1.1 Spesa di emissione in cifra fissa dovuta in aggiunta al premio unico (*):	25,00 euro	0,00%
10.1.1.2 Spese di cui al precedente punto 10.1.1.1 trattenute, in luogo dei precedenti costi, in caso di recesso	25,00 euro	0,00%

Tabella B

(*) Spese destinate a copertura degli oneri effettivamente sostenuti per l'emissione del contratto.

10.1.2 Costi per riscatto

In caso di esercizio del diritto di riscatto totale o parziale sono previsti i seguenti costi:

Anno (*)	Percentuale	Quota parte retrocessa ai Soggetti distributori
2°	1,50%	0,00%
3°	1,00%	0,00%
4°	0,50%	0,00%
Oltre il 4°	0,00%	0,00%

Tabella C

(*) anno di durata contrattuale in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto totale o parziale.

Per le modalità di applicazione dei costi sopra indicati, previsti in caso di riscatto totale o parziale, si rinvia all'Art. 10 *Riscatto* delle Condizioni Contrattuali.

10.2 Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazioni agli utili della Gestione Separata

Sul Contraente grava indirettamente anche la commissione prelevata dal rendimento realizzato dalla Gestione Separata di seguito precisata:

Tipologia di costo	Punti percentuali	Quota parte retrocessa ai Soggetti distributori
Commissione annua base espressa in punti percentuali:	1,50	46,66%

Tabella D

10.3 Costi gravanti sul Fondo

Sul Fondo, e quindi indirettamente sul Contraente, gravano i seguenti costi:

10.3.1 Remunerazione della Società

a) Commissione di gestione

Il Regolamento del Fondo interno prevede una percentuale annua di commissione di gestione di seguito indicata:

Tipologia di costo	Punti percentuali	Quota parte retrocessa ai Soggetti distributori
Commissione di gestione annua espressa in punti percentuali:	1,50	46,66%

La commissione di gestione viene calcolata pro-rata temporis sul valore complessivo netto del Fondo ad ogni data di valorizzazione ed è prelevata trimestralmente. La suddetta commissione è ridotta allo 0,60% (per l'asset allocation e per l'amministrazione dei contratti) sulla componente del valore complessivo netto del Fondo rappresentata da OICR promossi, istituti o gestiti da SGR appartenenti allo stesso Gruppo della Società (OICR collegati).

La Società utilizza una parte (mediamente pari a 0,10%) delle commissioni di gestione per finanziare l'importo liquidabile per la Maggiorazione per il caso di morte di cui alla Sezione B), paragrafo 4, lettera c).

b) Commissione di performance

Il Regolamento del Fondo interno non prevede commissioni di performance.

10.3.2 Remunerazione delle SGR

a) Oneri connessi alla sottoscrizione e al rimborso delle quote di OICR

Il Fondo investe in OICR che non saranno gravati da oneri di ingresso e di uscita ma da commissioni di gestione che varieranno in funzione della loro diversa tipologia, nella misura massima sotto riportata:

OICR	Commissione di gestione annua massima
Azionari	2,00%
Bilanciati	1,50%
Obbligazionari	1,20%
Monetari	0,50%

Tabella F

La Società si riserva, previa comunicazione al Contraente e concedendo allo stesso il diritto di recesso senza penalità, la facoltà di rivedere le sopra indicate percentuali massime di incidenza delle commissioni di gestione, qualora si modifichino sensibilmente le condizioni economiche di mercato.

b) Commissione di overperformance

Su alcuni OICR possono gravare commissioni di overperformance nella misura massima del 25,00%.

10.3.3 Altri Costi

Sono inoltre a carico del Fondo i seguenti oneri:

- gli oneri di intermediazione per la compravendita dei valori mobiliari e ogni altra spesa relativa agli investimenti, ai disinvestimenti e alla custodia delle attività del Fondo;
- le spese di revisione e di certificazione dei rendiconti della gestione, contabilizzate pro-rata temporis;
- le imposte e le tasse relative alla gestione del Fondo;
- le spese legali e giudiziarie di pertinenza del Fondo.
- le spese di pubblicazione del valore delle quote del Fondo

Gli oneri inerenti all'acquisizione e dismissione delle attività del Fondo interno non sono quantificabili a priori in quanto variabili.

Si rinvia al Total Expenses Ratio (TER) per la quantificazione storica dei suddetti costi

11 Regime fiscale

Il regime fiscale del presente contratto di assicurazione sulla vita, caratterizzato dalla compresenza di una componente di copertura del rischio demografico e di una componente finanziaria, è regolato dalle disposizioni di legge in vigore alla data di stipula dello stesso, salvo successive modifiche.

11.1 Trattamento fiscale dei premi

I premi versati non sono soggetti ad alcuna imposta e, in assenza di una componente di premio riferibile al rischio demografico, non danno diritto alla detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente.

11.2 Trattamento fiscale delle somme corrisposte

Le somme percepite, se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato, sono esenti dall'imposta sulle successioni e, limitatamente al capitale erogato a copertura del rischio demografico, sono esenti anche dall'IRPEF (D.Lgs. 346/1990 e art. 34 D.P.R. 601/73).

Le medesime somme non riferibili alla copertura del rischio demografico o diverse da quelle percepite per il caso di decesso dell'Assicurato sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 26-ter, comma 1, del D.P.R. 600/73. L'imposta è applicata sul rendimento finanziario realizzato, pari alla differenza fra le predette somme e l'ammontare dei relativi premi pagati.

Le somme percepite nell'esercizio di attività d'impresa concorrono alla formazione del reddito di impresa e non sono soggette ad imposta sostitutiva.

Le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o degli aventi diritto.

11.3 Imposta di bollo

Il contratto, limitatamente alla componente collegata al valore delle quote, è soggetto all'imposta di bollo annuale sulle comunicazioni periodiche relative ai prodotti finanziari di cui all'art. 13 della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, del D.P.R. 642/72. L'imposta è rapportata al periodo rendicontato ed è applicata in considerazione dell'ammontare complessivo dei prodotti finanziari detenuti dal Contraente con la Società.

L'imposta è a carico del Contraente o degli aventi diritto.

E) ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

12 Modalità di perfezionamento (conclusione) del contratto

Per le modalità di perfezionamento (conclusione) del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative si rinvia all'Art. 4 *Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto* delle Condizioni Contrattuali.

13 Lettera di conferma di investimento del premio

Con riferimento all'investimento nel Fondo, la Società, entro dieci giorni lavorativi dal giorno di riferimento per l'assegnazione del numero di quote del Fondo, fornisce al Contraente, a mezzo lettera, la conferma dell'investimento. La lettera di conferma di investimento del premio contiene le seguenti informazioni:

- l'ammontare del premio nella percentuale di allocazione di cui al paragrafo 3, Sezione B) e del relativo capitale investito;
- la data di decorrenza del contratto;
- il numero delle quote assegnate ed il loro valore unitario;
- il giorno di riferimento;
- la data di versamento del premio.

13 Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi

Per le modalità di risoluzione del contratto si rinvia all'Art. 4 *Conclusioni, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto* delle Condizioni Contrattuali, precisando che, non essendo previsto per il contratto ivi descritto un piano di versamenti programmato ma unicamente il versamento di un premio unico, non può prefigurarsi una sospensione del pagamento premi con conseguente risoluzione contrattuale.

14 Riscatto e riduzione

Nel corso della durata contrattuale, il contratto riconosce un valore di riscatto totale o parziale, **purché sia trascorso un anno dalla decorrenza e l'Assicurato sia in vita**, prelevando i costi in misura percentuale indicati nella Sezione D), paragrafo 10, punto 10.1.2, Tabella C.

Per le modalità di esercizio del diritto di riscatto totale o parziale, nonché di determinazione del relativo valore si rinvia all'Art. 10 *Riscatto* delle Condizioni Contrattuali.

Si richiama l'attenzione sul fatto che i costi direttamente e indirettamente sopportati dal Contraente ed i rischi finanziari correlati all'andamento del valore unitario delle quote del Fondo possono essere tali da rendere la somma liquidabile, a seguito di riscatto totale, inferiore al premio unico versato dal Contraente.

Per le informazioni relative al valore di riscatto, il Contraente potrà rivolgersi alla Direzione Generale della Società:

- all'indirizzo: Via Gramsci 7, 10121 - Torino (TO) - Italia
- telefonicamente al numero +39 011 08281
- via telefax al numero 39 011 6658839
- via posta elettronica all'indirizzo: bimvita@bimvita.it

Il Progetto esemplificativo, riportato nella Sezione G), illustra l'evoluzione dei valori di riscatto totale in ciascuno degli anni indicati in base alle ipotesi specificate, con riferimento alla parte di prestazioni collegate alla Gestione Separata. Si precisa che i valori riferiti alle caratteristiche richieste dal Contraente saranno contenuti nel Progetto esemplificativo personalizzato.

Il contratto non prevede valori di riduzione.

15 Revoca della proposta

Il contratto non prevede l'adozione della proposta in quanto viene concluso mediante la sottoscrizione della Scheda Contrattuale.

16 Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, **tramite comunicazione scritta, debitamente firmata dal Contraente medesimo ed effettuata presso il competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Generale di Bim Vita S.p.a., Via Gramsci 7, 10121 – Torino (TO) – Italia.**

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione scritta effettuata direttamente presso il competente Soggetto distributore o di pervenimento alla Società della raccomandata.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società rimborsa al Contraente un importo pari alla somma da questi eventualmente corrisposta. **La Società ha il diritto di trattenere, a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, la somma di cui alla Sezione D), paragrafo 10, punto 10.1.1.2, Tabella B.** Detto importo viene inoltre diminuito/aumentato dell'eventuale decremento/incremento del controvalore delle quote del Fondo, assegnate al contratto secondo quanto precisato alla precedente Sezione B), paragrafo 3. Tale decremento/incremento è dato dall'importo ottenuto moltiplicando il numero delle suddette quote per la differenza fra il valore unitario delle quote relativo al giorno di riferimento per il recesso di cui alla lettera c), all'Art. 11 *Giorno di riferimento e valore unitario delle quote* delle Condizioni Contrattuali e il valore unitario delle quote relativo al giorno di riferimento per il versamento del premio unico di cui alla lettera a), Art. 11 *Giorno di riferimento e valore unitario delle quote* delle Condizioni Contrattuali.

17 Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione

I pagamenti della Società in esecuzione del contratto vengono effettuati entro 30 giorni dalla data in cui è sorto il relativo obbligo, **purché a tale data - definita in relazione all'evento che causa il pagamento - la Società abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria, con l'eccezione di quella già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità**, finalizzata a verificare l'esistenza dell'obbligo stesso, individuare gli aventi diritto e adempiere agli obblighi di natura fiscale; altrimenti, la Società effettuerà il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa.

Decorso tale termine - compreso il pagamento dell'importo da rimborsare in caso di recesso, di cui all'Art. 6 *Diritto di recesso* delle Condizioni Contrattuali - ed a partire dal suddetto termine di 30 giorni fino alla data dell'effettivo pagamento, sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.

Gli interessi moratori sono calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo

pari al saggio legale tempo per tempo in vigore anche agli eventuali fini ed effetti di cui all'art. 1224, comma 2 del Codice Civile.

Per la sopra citata documentazione che il Contraente o il Beneficiario o gli aventi diritto sono tenuti a presentare per ogni ipotesi di liquidazione da parte della Società si rinvia all'Allegato A richiamato dall'Art. 15 *Pagamenti della Società* delle Condizioni Contrattuali.

Resta inteso che, ai fini della sussistenza dell'obbligo di pagamento, deve essere anche trascorsa utilmente la data coincidente con i rispettivi giorni di riferimento, di cui all'Art. 11

Giorno di riferimento e valore unitario delle quote delle Condizioni Contrattuali ed, inoltre, deve essersi reso disponibile il relativo valore unitario delle quote da adottare per le operazioni di disinvestimento delle quote stesse.

Si ricorda che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita - ad eccezione del diritto al pagamento delle rate di premio - si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Pertanto, il decorso del termine di dieci anni, se non adeguatamente sospeso o interrotto, determina l'estinzione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita; si precisa che gli importi dovuti dalla Società in base al contratto di cui al presente Fascicolo Informativo - e non reclamati dagli aventi diritto entro il suddetto termine di dieci anni - sono devoluti per legge al Fondo istituito dalla L. 23/12/2005 n. 266 e successive modifiche ed integrazioni.

18 Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

Diritto proprio del Beneficiario

Ai sensi dell'art. 1920 del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

19 Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto, sono redatti in lingua italiana, salvo che le parti non ne concordino la redazione in un'altra lingua.

20 Reclami

Eventuali reclami aventi ad oggetto (i) la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, ovvero (ii) un servizio assicurativo, devono essere inoltrati per iscritto a:

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti
Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 San Donato Milanese (MI)
Fax: 02.51815353 E-mail: reclami@unipolsai.it

Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del Contraente di polizza.

I reclami saranno gestiti da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Assistenza Specialistica Clienti.

I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B (Broker) e D (Banche, Intermediari Finanziari ex art. 107 del TUB, SIM e Poste Italiane – Divisione servizi di banco posta) del Registro Unico Intermediari, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell'Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del

Quirinale 21 - 00187 Roma, telefono 06.42.133.1.

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS, anche utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito internet dell'IVASS e della Società, contengono:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'IVASS.

Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società www.bimvita.it e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste.

Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie:

- procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; a tale procedura si accede mediante un'istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
- procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto.

21 Informativa in corso di contratto e via Web

La Società, ai sensi del Provvedimento IVASS n.7 del 16 luglio 2013, ha attivato nella home page del proprio sito internet (www.bimvita.it), un'apposita Area Riservata, a cui il Contraente potrà accedere per consultare on line la propria posizione contrattuale, riferita alla data di aggiornamento specificata. Il Contraente ha, pertanto, la facoltà di ottenere, mediante processo di "auto registrazione", le credenziali personali identificative necessarie per l'accesso seguendo le istruzioni riportate nell'Area Riservata stessa.

La Società invierà al Contraente:

- 1 entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa collegata alla Gestione Separata dove figureranno le seguenti informazioni:
 - a) il premio unico versato alla conclusione del contratto ed il valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
 - b) i riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento.
 - c) il valore della prestazione collegata alla Gestione Separata ed il valore di riscatto totale della stessa alla data di riferimento dell'estratto conto;

- d) il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata, il tasso di rendimento annuo attribuito con evidenza di eventuali commissioni trattenute dalla Società, la misura annua di rivalutazione delle prestazioni collegate alla Gestione Separata;
- 2 entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa collegata al Fondo, dove figureranno, unitamente all'aggiornamento dei dati storici di cui alla successiva Sezione F) della presente Nota Informativa e alla Sezione 6), paragrafo 6.b) della Scheda Sintetica, le seguenti informazioni:
- a) il premio versato alla conclusione del contratto, numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - b) il numero e controvalore delle quote rimborsate a seguito di riscatto parziale nell'anno di riferimento;
 - c) il numero delle quote complessivamente assegnate al contratto, il relativo controvalore ed il valore di riscatto totale delle prestazioni collegate al Fondo alla data di riferimento dell'estratto conto.

La Società darà comunicazione al Contraente, per iscritto, qualora in corso di contratto il controvalore delle quote complessivamente assegnate al contratto si sia ridotto di oltre il 30% rispetto all'ammontare complessivo della parte di premio unico investita nel Fondo, e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%; la comunicazione verrà effettuata entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l'evento.

La Società informerà il Contraente delle eventuali variazioni intervenute rispetto alle informazioni contenute nel presente Fascicolo informativo, che possano avere rilevanza per il contratto sottoscritto. Le variazioni derivanti da modifiche normative saranno comunicate per iscritto, di norma in occasione della prima comunicazione utile (generalmente l'estratto conto dell'anno in cui è intervenuta la variazione) da inviare in adempimento agli obblighi di informativa previsti dalla normativa vigente. Le variazioni non derivanti da innovazioni normative potranno essere comunque comunicate, in alternativa, tramite pubblicazione sul sito Internet della Società.

22 Conflitto di interessi

La Società pone particolare attenzione all'individuazione ed alla gestione delle situazioni di conflitto di interesse originate da rapporti di Gruppo o da rapporti di affari propri o di Società del Gruppo.

Pur in presenza di situazioni di conflitto di interesse, la Società opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e da ottenere per gli Stessi il miglior risultato possibile.

Vengono di seguito identificate le principali circostanze che possono determinare situazioni di potenziale conflitto di interesse:

a) Selezione e gestione degli investimenti

Nell'effettuazione di operazioni di acquisto, sottoscrizione, gestione e vendita di attivi destinati alla copertura di impegni tecnici assunti nei confronti dei Contraenti, sono state identificate quali fattispecie di potenziale conflitto di interesse le situazioni che implicano rapporti con altre società del Gruppo Assicurativo Unipol di cui la Società fa parte o con le quali il Gruppo medesimo intrattiene rapporti di

affari rilevanti. E' stato altresì considerato che Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A., appartenente al Gruppo Veneto Banca, detiene una consistente partecipazione azionaria nella Società.

Nello specifico si segnala che:

- La Società ha affidato la gestione di parte delle attività a copertura delle riserve tecniche ad un gestore controllato dal Gruppo Veneto Banca. L'accordo quadro di gestione prevede disposizioni atte ad evitare situazioni di potenziale conflitto di interesse; la Società, inoltre, realizza un monitoraggio periodico delle operazioni effettuate per garantire che siano svolte

alle migliori condizioni di mercato possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni stesse.

- Il patrimonio della Gestione Separata e del Fondo possono essere investiti dal gestore anche in strumenti finanziari emessi ed OICR istituiti e/o gestiti da società facenti parte del Gruppo Assicurativo Unipol e/o del Gruppo al quale appartiene il Soggetto Distributore, dal soggetto che partecipa in misura consistente alla Società ovvero da soggetti con i quali i Gruppi stessi intrattengono rapporti di affari rilevanti. Al fine di evitare situazioni di potenziale conflitto di interesse, la Società effettua un monitoraggio periodico dei costi inerenti detti strumenti finanziari, con particolare riferimento alle commissioni gravanti sugli OICR ed adotta - con riferimento agli investimenti afferenti al patrimonio della Gestione Separata - limiti quantitativi agli investimenti che riguardano i rapporti di Gruppo.
- Le operazioni di compravendita possono essere effettuate anche con soggetti facenti parte del Gruppo Assicurativo Unipol e/o del Gruppo al quale appartiene il Soggetto Distributore e/o il soggetto che partecipa in misura consistente alla Società ovvero con cui i Gruppi stessi intrattengono rapporti di affari rilevanti. Per quanto concerne le commissioni di negoziazione applicate dalle controparti a fronte di operazioni effettuate sui mercati finanziari, tutte le operazioni saranno eseguite alle migliori condizioni di mercato.

b) Riconoscimento di utilità

Per quanto riguarda la Gestione Separata, la Società può stipulare con soggetti terzi accordi finalizzati al riconoscimento di utilità (retrocessione di commissioni o altri proventi o servizi) a fronte degli investimenti effettuati. Tali introiti vengono comunque retrocessi ai Contraenti in modo da ottenere per gli stessi il miglior risultato possibile, indipendentemente dall'esistenza dei suddetti accordi. La quantificazione dei suddetti introiti risulta dal rendiconto annuale di gestione.

Per quanto riguarda il Fondo, si informa che la Società ha formalizzato con il gestore degli attivi del Fondo accordi aventi ad oggetto la retrocessione delle commissioni di gestione relative agli OICR in cui gli attivi del Fondo vengono investiti. Sulla base dei predetti accordi, il gestore si è impegnato a versare nel patrimonio del Fondo le retrocessioni di commissioni di gestione relative ai predetti OICR, così come determinate dagli accordi stipulati con ciascuna delle Società di Gestione del Risparmio (SGR) o Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV) interessate.

L'esatta quantificazione delle utilità retrocesse alla Società, ed i correlati benefici in favore dell'Investitore-contraente, saranno indicati nel rendiconto annuale dei fondi interni.

Si precisa infine che la Società non percepisce alcuna retrocessione di commissioni a titolo di incentivo.

c) Conti deposito degli attivi a copertura delle riserve tecniche

Le condizioni economiche dei conti di deposito sono monitorate al fine di assicurare condizioni allineate al mercato.

d) Attività di distribuzione

In considerazione della struttura del Gruppo Assicurativo Unipol e della consistente partecipazione azionaria nella Società da parte di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. si segnala inoltre una potenziale situazione di conflitto di interesse derivante dalla circostanza che il Soggetto Distributore ha un proprio interesse alla promozione e alla distribuzione del Contratto sia in forza dei suoi rapporti con il Gruppo Veneto Banca, sia perché percepisce, quale compenso per l'attività di distribuzione del Contratto, parte dei costi gravanti sul medesimo.

F) DATI STORICI SUL FONDO

Questa sezione è riservata alla rappresentazione dei dati storici riferibili alle quote in cui è articolato il Fondo e di seguito elencati:

23 *Dati storici di rendimento*

24 *Dati storici di rischio*

25 *Total Expenses Ratio (TER): costi effettivi del Fondo*

26 *Turnover di portafoglio del Fondo*

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori del gruppo di appartenenza della Società

Poiché il Fondo è di nuova costituzione, alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo, i suindicati dati storici non sono disponibili.

G) PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto previsti dal contratto, al lordo degli oneri fiscali, *esclusivamente per la parte di prestazioni collegate alla Gestione Separata*.

L'elaborazione viene effettuata in base alla seguente combinazione di premio e di anni di durata contrattuale interamente trascorsi dalla decorrenza, non risultando le prestazioni assicurative collegate alla Gestione Separata ed i relativi valori di riscatto funzione del sesso e dell'età dell'Assicurato:

a) Premio unico versato:	Euro	30.025,00
di cui:		
b) Spesa di emissione:	Euro	25,00
c) Premio unico:	Euro	30.000,00
d) Anni di durata contrattuale interamente trascorsi sino al momento della risoluzione contrattuale ipotizzata per decesso dell'Assicurato o per riscatto totale:		10
e) Percentuale di allocazione nel Fondo:		70%
f) Percentuale di allocazione nella Gestione Separata:		30%
g) Capitale assicurato iniziale in Gestione Separata:	Euro	9.000,00
h) Caricamento applicato:	Euro	0,00

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto totale di seguito riportati sono determinati sulla base di due diversi valori:

1. il tasso di rendimento **minimo garantito** contrattualmente, sotto forma di misura annua minima di rivalutazione garantita contrattualmente, pari a 0,00%;
2. **un'ipotesi** di rendimento annuo costante stabilita dall'IVASS e pari, al momento di redazione del presente Progetto (data di edizione del presente Fascicolo Informativo), al 2,00%. Sulla base di tale ipotesi e tenuto conto dei costi prelevati sul rendimento della Gestione Separata di cui alla precedente Sezione D), paragrafo 10, punto 10.2, Tabella D, la misura annua di rivalutazione da adottare viene così calcolata:

- rendimento annuo da attribuire = 2,00% - 1,50% = 0,50%, maggiore della misura annua minima di rivalutazione garantita contrattualmente e pertanto la misura annua di rivalutazione risulterà pari a 0,50%.

I valori sviluppati in base al **tasso di rendimento minimo garantito** rappresentano le prestazioni certe che **la Società è tenuta a corrispondere**, in relazione alle prestazioni collegate alla Gestione Separata, laddove il premio unico dovuto sia stato puntualmente pagato, in base alle Condizioni Contrattuali e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al **tasso di rendimento stabilito dall'IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società**. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti (attivi) che compongono la Gestione Separata a cui il contratto è collegato potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

G.1 SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI E DEL VALORE DI RISCATTO TOTALE IN BASE AL TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

Parametri di calcolo:

- Tasso annuo di rendimento minimo garantito (misura annua minima di rivalutazione garantita):.....0,00%

(importi in Euro)

Anno	Premio unico versato (*)	Capitale assicurato/capitale caso morte (fine anno) (**)	Valore di riscatto (fine anno) (**)
1	9.007,50	9.000,00	8.865,00
2	-	9.000,00	8.910,00
3	-	9.000,00	8.955,00
4	-	9.000,00	9.000,00
5	-	9.000,00	9.000,00
6	-	9.000,00	9.000,00
7	-	9.000,00	9.000,00
8	-	9.000,00	9.000,00
9	-	9.000,00	9.000,00
10	-	9.000,00	9.000,00

(*) L'importo indicato si riferisce alla parte di premio destinata alla componente delle prestazioni collegata al rendimento della Gestione Separata.

(**) L'importo indicato si riferisce alla componente delle prestazioni collegata al rendimento della Gestione Separata.

L'operazione di riscatto totale comporta una penalizzazione economica; per la parte destinata alla componente delle prestazioni collegata al rendimento della Gestione Separata, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito (misura annua minima di rivalutazione), le somme liquidabili a seguito di riscatto totale o comunque al decesso dell'Assicurato non consentono il recupero del premio versato.

G.2 SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI E DEL VALORE DI RISCATTO TOTALE IN BASE ALL'IPOTESI DI RENDIMENTO STABILITA DALL'IVASS

Parametri di calcolo:

- Tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata: 2,00% (*)

(*) il tasso del 2,00% costituisce un'ipotesi di rendimento annuo costante ed è meramente indicativo. Pertanto non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente

- Commissione annua di gestione: 1,50%
- Tasso annuo di rendimento attribuito: 0,50%
- Misura annua di rivalutazione: 0,50%

(importi in Euro)

Anno	Premio unico versato (*)	Capitale assicurato /capitale caso morte (fine anno) (**)	Valore di riscatto (fine anno) (**)
1	9.007,50	9.045,00	8.909,33
2	-	9.090,23	8.999,33
3	-	9.135,68	9.090,00
4	-	9.181,36	9.181,36
5	-	9.227,27	9.227,27
6	-	9.273,41	9.273,41
7	-	9.319,78	9.319,78
8	-	9.366,38	9.366,38
9	-	9.413,21	9.413,21
10	-	9.460,28	9.460,28

(*) L'importo indicato si riferisce alla parte di premio destinata alla componente delle prestazioni collegata al rendimento della Gestione Separata.

(**) L'importo indicato si riferisce alla componente delle prestazioni collegata al rendimento della Gestione Separata.

BIM VITA S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

BIM VITA S.p.A.
Il rappresentante legale
Il Vice Presidente
(Lucio Icardi)



Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella Nota Informativa: 31/05/2017

CONDIZIONI CONTRATTUALI

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA PER IL CASO DI MORTE A VITA INTERA A PREMIO UNICO COLLEGATO AD UNA GESTIONE SEPARATA ED A UN FONDO INTERNO (B-TWIN - TARIFFA N. 863)

I) OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 1 Prestazioni assicurate

In caso di morte dell'Assicurato in qualunque momento esso si verifichi, è prevista la corresponsione, ai Beneficiari designati, del capitale che si ottiene dalla somma dei seguenti importi:

a) Capitale collegato alla Gestione Separata "BIM VITA" (di seguito Gestione Separata):
pari al capitale assicurato, rivalutato come previsto al successivo Art. 8;

b) Capitale collegato al Fondo interno "BIM Vita Bilanciato Internazionale" (di seguito Fondo o Fondo interno):
pari al controvalore delle quote del Fondo, dato dal prodotto del numero di quote, che risultano assegnate al contratto, ai sensi del successivo Art. 9, per il loro valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento di cui al successivo Art. 11, lettera b).

c) Maggiorazione per il caso di morte:
pari all'ammontare, **che non potrà in ogni caso superare 15.000,00 euro**, ottenuto applicando al controvalore delle quote di cui alla precedente lettera b) la percentuale, indicata nella Tabella A di seguito riportata, che dipende dall'età assicurativa (età compiuta dall'Assicurato, se a tale data non sono trascorsi più di sei mesi dall'ultimo compleanno; età da compiere, se a tale data sono trascorsi più di sei mesi dall'ultimo compleanno) raggiunta al momento del decesso.

Età assicurativa al decesso	Percentuale di Maggiorazione per il caso di morte
18 - 40	35,00%
41 - 50	15,00%
51 - 60	5,00%
61 - 70	0,50%
Oltre 70	0,10%

Tabella A

Resta comunque inteso che, **fermo l'onere a carico dei Beneficiari o aventi diritto di comunicare tempestivamente il decesso dell'Assicurato**, la comunicazione del decesso **deve pervenire alla Società – per iscritto, debitamente firmata da parte degli aventi diritto e corredata dalla documentazione prevista al successivo Art. 15 – per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Generale della Società, Via Gramsci, 7 - 10121 Torino (TO) - Italia.**

Si precisa che stante la modalità di rivalutazione delle prestazioni di cui al successivo Art. 8, la rivalutazione del capitale assicurato indicato alla lettera a) che precede sarà riconosciuta solo

se la misura annua di rivalutazione di cui alla lettera c) del medesimo Art. 8 risulterà superiore a 0,00%.

Art. 2 Esclusioni di copertura per il rischio di morte

Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa di decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato. Tuttavia, **per il decesso cagionato direttamente o indirettamente da:**

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- atti di guerra, operazioni militari, partecipazione attiva dell'Assicurato a insurrezioni, sommosse e tumulti popolari;
- atti contro la persona dell'Assicurato - compreso il rifiuto, comprovato da documentazione sanitaria, di sottoporsi a cure, terapie o interventi prescritti da medici - da lui volontariamente compiuti o consentiti, se avvenuti nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione,

la Maggiorazione per il caso morte di cui al precedente Art. 1, lettera c) non sarà corrisposta.

Art. 3 Premi

A fronte delle prestazioni assicurate e per l'entrata in vigore dell'assicurazione, è dovuto dal Contraente un premio unico e anticipato, non frazionabile.

Il premio unico viene maggiorato delle spese di emissione indicate al successivo Art. 7, paragrafo 7.a, della Tabella B; l'importo così determinato costituisce il premio unico versato, riportato sulla Scheda Contrattuale.

Il Contraente dovrà versare il premio alla Società tramite il competente Soggetto distributore, mediante disposizione di pagamento a favore della Società, con addebito sul conto corrente intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto distributore, La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento del premio e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società.

E' comunque fatto divieto al Soggetto distributore di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.

Il premio unico viene allocato nella Gestione Separata e nel Fondo secondo le seguenti percentuali:

- a) 30% nella Gestione Separata;
- b) 70% nel Fondo.

A fronte della suindicata allocazione, la Società:

- determina il capitale assicurato iniziale collegato alla Gestione Separata (di seguito capitale assicurato iniziale), dato dall'importo che si ottiene applicando al premio unico la percentuale di allocazione del 30%;
- determina il capitale investito nel Fondo, dato dall'importo che si ottiene applicando al premio unico la percentuale di allocazione del 70%;
- assegna al contratto un numero di quote dato dal rapporto tra il capitale investito nel Fondo ed il loro valore unitario relativo al giorno di riferimento di cui al successivo Art. 11, lettera a).

Il capitale assicurato iniziale e il capitale investito nel Fondo sono riportati nella Scheda Contrattuale che forma parte integrante del contratto medesimo.

Resta inteso che, per effetto delle oscillazioni del valore delle quote del Fondo nonché per effetto delle modalità di rivalutazione del capitale collegato alla Gestione Separata, le percentuali di allocazione nella Gestione Separata e nel Fondo inizialmente previste potranno modificarsi nel corso della durata contrattuale.

II) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

Art. 4 Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto

Il contratto è concluso nel giorno in cui la Scheda Contrattuale, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato.

L'assicurazione entra in vigore alle ore 24 della data di decorrenza del contratto (di seguito decorrenza), a condizione che a tale data il contratto sia stato concluso e sia stato corrisposto il premio unico dovuto.

Nel caso in cui la conclusione del contratto e/o il versamento del premio unico siano avvenuti successivamente alla decorrenza, le garanzie entrano in vigore alle ore 24 del giorno del versamento o, se successivo, del giorno di conclusione del contratto.

La durata del contratto è a vita intera, rappresentata cioè dal periodo di tempo che intercorre fra la decorrenza e la data di decesso dell'Assicurato.

La decorrenza è riportata nella Scheda Contrattuale che forma parte integrante del contratto medesimo.

Il contratto si risolve al manifestarsi dell'evento, fra quelli di seguito elencati, che si verifica per primo:

- recesso, secondo quanto previsto al successivo Art. 6 ;
- riscatto totale, secondo quanto previsto al successivo Art. 10, paragrafo 10.1;
- decesso dell'Assicurato, con effetto dalla data di decesso.

Art. 5 Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Eventuali errori sulla data di nascita dell'Assicurato comportano in ogni caso la rettifica, in base ai dati reali, dell'importo liquidabile per la Maggiorazione per il caso di morte di cui al precedente Art. 1, lettera c).

Art. 6 Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, **tramite comunicazione scritta, debitamente firmata dal Contraente medesimo ed effettuata presso il competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Generale della Società, Via Gramsci 7, 10121 – Torino (TO) – Italia.** Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione scritta effettuata direttamente presso il competente Soggetto distributore o di pervenimento alla Società della raccomandata.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società rimborsa al Contraente un importo pari alla somma da questi eventualmente corrisposta. **La Società ha il diritto di trattenere dal suddetto importo, a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, la somma di 25,00 euro.** Detto importo viene inoltre diminuito/aumentato dell'eventuale decremento/incremento del controvalore delle quote del Fondo assegnate al contratto ai sensi del precedente Art. 3. Tale decremento/incremento è dato dall'importo ottenuto moltiplicando il numero delle suddette quote per la differenza fra il valore unitario delle quote relativo al giorno di riferimento di cui al successivo Art. 11, lettera c) e il valore unitario delle quote relativo al giorno di riferimento di cui al successivo Art. 11, lettera a).

III) REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE

Art. 7 Spese e costi gravanti sul contratto

7.a Il contratto prevede la seguente spesa:

Tipologia di spesa	Importo
Spesa di emissione in cifra fissa dovuta in aggiunta al premio unico:	Euro 25,00

Tabella B

7.b In caso di esercizio del diritto di riscatto totale o parziale di cui al successivo Art. 10, paragrafi 10.1 e 10.2, il contratto prevede, secondo le modalità ivi precisate, le seguenti spese in misura percentuale:

Anno (*)	Percentuale
2°	1,50%
3°	1,00%
4°	0,50%
Oltre il 4°	0,00%

Tabella C

(*) anno di durata contrattuale in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto totale o parziale

7.c Inoltre, sul Contraente gravano indirettamente anche le commissioni prelevate dal rendimento realizzato dalla Gestione Separata, di cui al successivo Art. 8 lettera b), nonché le spese e gli oneri gravanti sul Fondo, per i quali si rinvia all'Art. 4) del Regolamento del Fondo interno, parte integrante delle presenti Condizioni Contrattuali.

Art. 8 Modalità di rivalutazione delle prestazioni collegate alla Gestione Separata

A fronte degli impegni assunti con la speciale categoria di assicurazioni sulla vita relativa a parte delle prestazioni previste dal presente contratto, la Società ha istituito la già richiamata Gestione Separata, una specifica forma di gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Società e disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del presente contratto.

Ai fini della rivalutazione delle prestazioni, la Società:

a) determina all'inizio di ogni mese, in conformità a quanto previsto dall'anzidetto Regolamento, il tasso medio di rendimento della Gestione Separata realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti; il tasso medio di rendimento così determinato costituisce la base di

calcolo per la misura annua di rivalutazione da applicare ai contratti con data di rivalutazione che cade nel terzo mese successivo al periodo costituito dai dodici mesi in cui è stato realizzato il suddetto tasso medio di rendimento;

b) determina il rendimento annuo attribuito, dato dalla differenza fra il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata e una commissione annua pari a 1,5 punti percentuali;

c) determina la misura annua di rivalutazione in misura pari al rendimento annuo attribuito. La misura annua di rivalutazione non può in ogni caso essere inferiore a 0,00%;

d) procede alla rivalutazione del capitale assicurato collegato alla Gestione Separata secondo quanto di seguito precisato. Il capitale assicurato viene rivalutato ad ogni anniversario della decorrenza nonché alle date di rivalutazione coincidenti con i rispettivi giorni di riferimento relativi al decesso dell'Assicurato o al riscatto totale specificate al successivo Art. 11. Alle ore 24 della data di rivalutazione considerata, il capitale assicurato viene maggiorato degli interessi maturati nel periodo trascorso dal precedente anniversario della decorrenza o dalla decorrenza stessa nel caso della prima rivalutazione. Gli interessi maturati si determinano moltiplicando la misura annua di rivalutazione definita alla precedente lettera c), per il "capitale medio del periodo".

Per "capitale medio del periodo" si intende l'ammontare che si ottiene:

d.1) considerando il capitale assicurato all'inizio del periodo, quale risultante dalla precedente rivalutazione o dalla decorrenza e, se il periodo è inferiore ad un anno, moltiplicato per la relativa frazione di anno,

d.2) e, in caso di riscatti parziali effettuati nel periodo, sottraendo gli importi di capitale riscattato parzialmente - di cui al successivo Art. 10, paragrafo 10.2 - ciascuno moltiplicato per la frazione di anno trascorsa dalla relativa data di riscatto parziale quale definita al successivo Art. 11, lettera c).

Il capitale assicurato, così rivalutato, è quello da prendere in considerazione per il periodo successivo, ai sensi del precedente punto d.1), per la rivalutazione da effettuarsi al termine del periodo stesso.

Si precisa che la rivalutazione del capitale assicurato sarà riconosciuta solo se la misura annua di rivalutazione di cui alla precedente lettera c) risulterà superiore a 0,00%.

Art. 9 Quote assegnate al contratto

Il numero di quote del Fondo che risultano assegnate al contratto è dato dal numero di quote assegnate al contratto ai sensi del precedente Art. 3, al netto delle quote disinvestite a seguito dei riscatti parziali ai sensi del successivo Art. 10, paragrafo 10.2.

Art. 10 Riscatto

Nel corso della durata contrattuale, **purché sia trascorso un anno dalla decorrenza e l'Assicurato sia in vita**, il Contraente può richiedere la corresponsione totale o parziale del valore di riscatto.

La richiesta deve pervenire alla Società – per iscritto, debitamente firmata dal Contraente medesimo e corredata dalla documentazione prevista al successivo Art. 15 – per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Generale della Società, Via Gramsci 7, 10121 – Torino (TO) – Italia

10.1 Riscatto totale

Il riscatto totale determina la risoluzione del contratto, con effetto dalle ore 24 del giorno della richiesta scritta effettuata direttamente presso il competente Soggetto distributore o di pervenimento alla Società della raccomandata di richiesta, con il conseguente disinvestimento del totale delle quote del Fondo assegnate al contratto ai sensi del precedente Art. 9 e del capitale collegato alla Gestione Separata.

Il valore di riscatto totale è dato dalla somma dei seguenti importi:

- a) con riferimento al capitale assicurato collegato alla Gestione Separata, l'importo che si ottiene **sottraendo al capitale assicurato, rivalutato ai sensi del precedente Art. 8, una percentuale di detto capitale;**
- b) con riferimento al capitale allocato nel Fondo, l'importo che si ottiene **sottraendo dal prodotto del numero di quote assegnate al contratto, ai sensi del precedente Art. 9**, per il loro valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento di cui al successivo Art.11, lettera c), **una percentuale di detto prodotto.**

La percentuale di cui alle precedenti lettere a) e b), variabile in ragione dell'anno di durata contrattuale in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto totale, è indicata nella Tabella C riportata al precedente Art. 7, paragrafo 7.b.

10.2 Riscatto parziale

Il valore di ciascun riscatto parziale coincide con l'importo richiesto dal Contraente a titolo di riscatto parziale. Il riscatto parziale non determina la risoluzione del contratto.

Ciascun riscatto parziale viene concesso a condizione che:

- l'importo richiesto dal Contraente sia almeno pari a 5.000,00 euro;
- la differenza tra il valore di riscatto totale, ultimo disponibile, e l'importo richiesto dal Contraente non sia inferiore a 15.000,00 euro.

Verificate entrambe le condizioni la Società provvede a:

- a) calcolare le seguenti aliquote di allocazione:
 - a.1) l'aliquota di allocazione nella Gestione Separata, calcolata come rapporto tra:
 - a.1.1) il capitale assicurato collegato alla Gestione Separata, rivalutato fino alla data di riferimento di cui al successivo Art. 11, lettera c);
 - a.1.2) la somma del capitale assicurato collegato alla Gestione Separata, di cui al precedente punto a.1.1), e del capitale allocato nel Fondo, dato dal prodotto tra il numero di quote assegnate al contratto, ai sensi del precedente Art. 9, per il loro valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento di cui al successivo Art.11, lettera c);
 - a.2) l'aliquota di allocazione nel Fondo, ottenuta sottraendo a 1 l'aliquota di allocazione nella Gestione Separata, come definita al precedente punto a.1);
- b) determinare il capitale riscattato parzialmente relativo alla Gestione Separata, ottenuto applicando l'aliquota di cui al precedente punto a.1) al rapporto tra:
 - l'importo richiesto dal Contraente a titolo di riscatto parziale;

- l'aliquota che si ottiene sottraendo a 1 le spese di riscatto di cui al precedente Art. 7, paragrafo 7.b, Tabella C;

c) determinare il valore riscattato parzialmente relativo al Fondo, ottenuto applicando l'aliquota di cui al precedente punto a.2) al rapporto tra:

- l'importo richiesto dal Contraente a titolo di riscatto parziale;
- l'aliquota che si ottiene sottraendo a 1 le spese di riscatto di cui al precedente Art. 7, paragrafo 7.b, Tabella C;

d) calcolare il numero di quote da disinvestire, dato dal rapporto tra l'importo di cui al precedente punto c) e il valore unitario delle quote relativo al giorno di riferimento di cui al successivo Art. 11, lettera c).

A seguito dell'operazione di riscatto parziale:

- il capitale assicurato collegato alla Gestione Separata viene ridotto dell'importo pari al capitale riscattato parzialmente, di cui al precedente punto b);
- il numero di quote residue è ottenuto sottraendo dal numero di quote che risultano assegnate al Contratto immediatamente prima di tale operazione, il numero di quote da disinvestire di cui alla precedente lettera d).

Art. 11 Giorno di riferimento e valore unitario delle quote

Sia per l'assegnazione o il disinvestimento di quote del Fondo, sia per la rivalutazione del capitale assicurato collegato alla Gestione Separata in caso di decesso, riscatto totale o parziale, nonché per la determinazione del "capitale medio del periodo", si adotta il giorno di riferimento definito ed indicato nel Regolamento del Fondo interno come di seguito specificato:

- Assegnazione del numero di quote del Fondo a seguito del versamento del premio unico – Art. 3:
giorno di riferimento della settimana in cui cade la data di versamento del premio.
- Decesso dell'Assicurato – Art. 1:
giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data di pervenimento alla Società della comunicazione di decesso. Per tale data si intende la data apposta sulla comunicazione scritta effettuata per il tramite del competente Soggetto distributore oppure la data di pervenimento alla Società della lettera raccomandata.
- Riscatto totale o parziale/recesso – Art. 10 e Art. 6:
giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto totale o parziale oppure della comunicazione di recesso. Per tale data si intende la data apposta sulla richiesta/comunicazione scritta effettuata per il tramite del competente Soggetto distributore oppure la data di pervenimento alla Società della raccomandata.

Il valore unitario delle quote del Fondo è calcolato dalla Società con riferimento al giorno di ogni settimana definito "giorno di riferimento".

Al verificarsi dei casi di indisponibilità del valore unitario delle quote del Fondo, le operazioni che comportano l'investimento o il disinvestimento delle quote verranno effettuate non appena detto valore si renderà nuovamente disponibile.

Per i dettagli relativi alla determinazione del valore unitario delle quote del Fondo, della sua pubblicazione e della sua eventuale indisponibilità, nonché per la definizione del “giorno di riferimento”, si rimanda all’Art. 6) del Regolamento del Fondo interno.

Art. 12 Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme dovute dalla Società.

Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Società, devono risultare dalla Scheda Contrattuale o da apposita appendice contrattuale ed essere firmati dalle parti interessate.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso e di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.

Art. 13 Duplicato di polizza

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato **a proprie spese e responsabilità.**

IV) BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Art. 14 Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari delle prestazioni in caso di morte e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

1. dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
2. dopo la morte del Contraente;
3. dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di recesso, riscatto, pegno o vincolo, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione e l'eventuale revoca o modifica dei Beneficiari devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento, precisando i nuovi Beneficiari ed il contratto per il quale viene effettuata la designazione o la revoca/modifica. In caso di disposizione testamentaria, la designazione o variazione dei Beneficiari del contratto potrà essere altresì effettuata mediante attribuzione ai medesimi delle somme assicurate.

La designazione effettuata genericamente o, comunque, in favore di più Beneficiari attribuisce **in parti uguali** tra i medesimi il beneficio, salva diversa ed espressa indicazione da parte del Contraente.

In caso di designazione o variazione dei Beneficiari comunicata per iscritto, la stessa dovrà essere debitamente firmata dal Contraente e resa nota alla Società per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Generale della Società, Via Gramsci, 7 - 10121 Torino (TO) - Italia.

Art. 15 Pagamenti della Società

Tutti i pagamenti della Società in esecuzione del contratto vengono effettuati presso il domicilio del competente Soggetto distributore o quello della Società medesima, contro rilascio di regolare quietanza da parte degli aventi diritto.

Per tutti i pagamenti della Società, devono essere preventivamente consegnati alla Stessa, per il tramite del competente Soggetto distributore oppure a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Generale della Società, Via Gramsci, 7 - 10121 Torino (TO) - Italia, i documenti necessari in relazione alla causa del pagamento richiesto, con l'eccezione della documentazione già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità (vedi Allegato A).

Qualora l'esame della suddetta documentazione evidenzii situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione degli aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la somma corrispondente viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l'obbligo stesso, purché a tale data - come definita nelle presenti Condizioni Contrattuali in relazione all'evento che causa il pagamento - la Società abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della suddetta documentazione completa. Decorso il termine di 30 giorni previsto per i pagamenti della Società - compreso il pagamento dell'importo da rimborsare in caso di recesso, di cui al precedente Art. 6 - ed a partire dal suddetto termine di 30 giorni fino alla data dell'effettivo pagamento, sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. Gli interessi moratori sono calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale tempo per tempo in vigore anche agli eventuali fini ed effetti di cui all'art. 1224, 2° comma del Codice Civile.

Resta inteso che, ai fini della sussistenza dell'obbligo di pagamento, ai sensi del precedente Art. 11, deve essere anche trascorsa utilmente la data coincidente con i rispettivi giorni di riferimento ed, inoltre, deve essersi reso disponibile il relativo valore unitario delle quote da adottare per le operazioni di disinvestimento quote.

V) LEGGE APPLICABILE E FISCALITÀ

Art. 16 Obblighi della Società e del Contraente, legge applicabile

Gli obblighi della Società e del Contraente risultano esclusivamente dal contratto e dalle relative appendici da Essi firmati. Per tutto quanto non disciplinato dal contratto e dalle relative appendici valgono le norme della legge italiana.

Art. 17 Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente è quello del luogo ove risiede o hanno eletto domicilio il Contraente o i Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 18 Tasse e imposte

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Allegato A

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA SOCIETA' IN RELAZIONE ALLA CAUSA DEL PAGAMENTO, O TRAMITE IL COMPETENTE SOGGETTO DISTRIBUTORE O DIRETTAMENTE ALLA SOCIETA' A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA.	
Riscatto totale/parziale	<ul style="list-style-type: none"> • Richiesta di pagamento debitamente sottoscritta dal Contraente (a tal fine è possibile utilizzare il modulo disponibile presso i Soggetti distributori). • Copia di un documento di identità in corso di validità del Contraente. • Documento valido comprovante l'esistenza in vita dell'Assicurato, se diverso dal Contraente. • Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno.
Decesso dell'Assicurato	<ul style="list-style-type: none"> • Richiesta di pagamento debitamente sottoscritta dagli aventi diritto (a tal fine è possibile utilizzare il modulo disponibile presso i Soggetti distributori). • Copia di un documento di identità in corso di validità del Beneficiario. • Certificato di morte dell'Assicurato. • Codice fiscale del Beneficiario. • Originale (o copia conforme all'originale) della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ottenibile presso gli uffici del Comune di residenza ovvero presso un Notaio) dal quale risulti se è stato redatto o meno testamento e se quest'ultimo, di cui deve essere rimesso l'atto notarile di pubblicazione, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato. Se sul contratto risultano indicati, quali aventi diritto, gli eredi legittimi dell'Assicurato, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dovrà riportare l'elenco di tutti gli eredi legittimi dell'Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età, del loro rapporto di parentela, della capacità di agire di ciascuno di essi, nonché dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Nel caso che, quali aventi diritto, siano designati in via generica soggetti diversi dagli eredi legittimi, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dovrà indicare i dati anagrafici degli aventi diritto medesimi. • Relazione del medico curante sulle cause del decesso redatta su apposito modello fornito dalla Società, debitamente compilato. • Documento rilasciato dall'autorità competente ed eventuale chiosa istruttoria da cui si desumano le precise circostanze del decesso, in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio). • Originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo. • Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno.
<p>Devono essere presentati i documenti necessari in relazione alla causa del pagamento richiesto, con l'eccezione della documentazione già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità. Qualora l'esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione degli aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.</p>	

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA “BIM VITA”

Art 1

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, contraddistinta con il nome Gestione Interna Separata “BIM VITA” (di seguito “Gestione Separata”) e disciplinata dal presente regolamento redatto ai sensi del Regolamento Isvap del 3 Giugno 2011, n. 38.

Il regolamento della Gestione Separata è parte integrante delle Condizioni contrattuali.

Art 2

La valuta di denominazione della Gestione Separata è l'euro.

Art 3

L'attuazione delle politiche di investimento della Gestione Separata competono alla Società, che vi provvede realizzando una gestione professionale degli attivi.

Lo stile gestionale adottato dalla Gestione Separata è finalizzato a perseguire la sicurezza, la redditività, la liquidità degli investimenti e mira ad ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio, tenute presenti le garanzie offerte dai contratti collegati alla Gestione Separata stessa.

La gestione finanziaria della Gestione Separata è caratterizzata principalmente da investimenti del comparto obbligazionario denominati in euro, senza tuttavia escludere l'utilizzo di altre attività ammissibili ai sensi della normativa vigente.

Per la componente obbligazionaria, le scelte di investimento sono basate sul controllo della durata media finanziaria delle obbligazioni in portafoglio, in funzione delle prospettive dei tassi di interesse e, a livello dei singoli emittenti, della redditività e del rispettivo merito di credito.

Di seguito si evidenziano le tipologie d'investimento maggiormente significative tra cui si intendono investire le risorse.

Titoli di debito

- Governativi (comprensivi di titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'Ocse ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più Stati membri);
- Corporate (comprensivi di: obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato; obbligazioni non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenenti all'Ocse, il cui bilancio sia da almeno tre anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata);
- Fondi obbligazionari (Quote di OICR armonizzati che investono in prevalenza nel comparto obbligazionario).

Titoli di capitale

- Azioni negoziate su mercati regolamentati;
- Fondi azionari (quote di OICR armonizzati che investono in prevalenza nel comparto azionario).

Investimenti monetari

- Depositi bancari;
- Pronti contro termine;
- Fondi monetari.

Al fine di contenere l'esposizione al rischio mercato, nelle sue diverse configurazioni, vengono definiti i seguenti limiti relativi al portafoglio titoli.

Con riferimento alla componente obbligazionaria del portafoglio (titoli di debito) si precisa che l'esposizione massima ai titoli corporate è del 65%.

Complessivamente l'esposizione massima relativa alla componente obbligazionaria può essere pari al 100%.

I titoli corporate devono avere rating, assegnato da Standard & Poor's o equivalente, superiore o uguale all'investment grade; si precisa che, qualora le primarie agenzie quali Standard & Poor's, Moody's e Fitch non abbiano attribuito un rating specifico a singole emissioni, al fine di valutarne il grado di affidabilità è possibile utilizzare il rating attribuito all'emittente degli strumenti finanziari stessi.

I titoli corporate con rating assegnato da Standard & Poor's inferiore all'investment grade o assente, possono essere tuttavia presenti fino ad una quota massima del 10% del portafoglio obbligazionario.

Al fine di contenere il rischio di concentrazione, titoli corporate emessi da uno stesso emittente o da società facenti parte di un medesimo Gruppo sono ammessi per un ammontare massimo pari al 5% del portafoglio obbligazionario.

Con riferimento alla componente azionaria del portafoglio, complessivamente riferibile ai titoli di capitale, ai titoli azionari non quotati e agli investimenti alternativi, si precisa che l'esposizione non dovrà essere superiore al 35% del portafoglio.

Gli investimenti in titoli azionari non quotati non potranno essere presenti per una percentuale superiore al 10% del portafoglio.

Per quanto concerne la possibilità di investire in investimenti alternativi (azioni o quote di OICR aperti non armonizzati, azioni o quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate in un mercato regolamentato nonché fondi riservati e speculativi) è previsto un limite massimo del 5% del portafoglio.

E' prevista la possibilità di investire nel comparto immobiliare nel limite massimo del 20% del portafoglio.

La Società si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati in coerenza con le caratteristiche della Gestione Separata e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella gestione stessa.

La Società per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse si impegna al rispetto dei limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25 ed eventuali successive modifiche.

Nell'ambito della politica d'investimento relativa alla Gestione Separata, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari emessi dalle suddette controparti.

La Società si riserva comunque, a tutela degli interessi dei Contraenti, di investire in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25, nel rispetto dei limiti di seguito indicati:

- Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): fino ad un massimo del 5%;
- Obbligazioni: fino ad un massimo del 2%;
- Partecipazioni in società immobiliari nelle quali l'impresa detenga più del 50% del capitale sociale: fino ad un massimo del 2%.

Art 4

Il valore delle attività gestite non potrà essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti di assicurazione e di capitalizzazione che prevedono una clausola di rivalutazione delle prestazioni legata al rendimento della Gestione Separata.

Art 5

Sulla Gestione Separata gravano unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Art 6

Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalle retrocessioni di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.

Art 7

Il tasso medio di rendimento viene determinato e certificato in relazione all'esercizio annuale della Gestione Separata che decorre relativamente al periodo di osservazione 1 ottobre di ciascun anno fino al successivo 30 settembre.

Inoltre, all'inizio di ogni mese viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione Separata realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.

Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza del suddetto periodo di osservazione, alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa. Il tasso medio di rendimento realizzato in ciascun altro periodo si determina con le medesime modalità.

Per risultato finanziario della Gestione Separata si devono intendere i proventi finanziari conseguiti dalla stessa Gestione Separata, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli specificati all'art. 6 che precede. Le plusvalenze e le minusvalenze sono prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui all'art. 5 che precede ed al lordo delle ritenute di acconto fiscali. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione Separata per i beni già di proprietà della Società.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di osservazione di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata così determinato viene preso come base per il calcolo della misura annua di rivalutazione definita nella clausola di rivalutazione che verrà applicata per le rivalutazioni delle polizze con ricorrenza annuale nel terzo mese successivo al periodo di dodici mesi in cui è stato realizzato il suddetto tasso medio di rendimento.

Art 8

La Gestione Separata è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione, iscritta all'Albo speciale previsto dalla legge, la quale attesta la rispondenza della Gestione Separata stessa al presente regolamento.

Art 9

Il presente regolamento potrà essere modificato al fine dell'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelli meno favorevoli per il Contraente.

La Società si riserva di coinvolgere la Gestione Separata in operazioni di incorporazione o fusione con altre Gestioni Speciali della Società stessa, qualora le suddette operazioni risultino opportune nell'interesse dei Contraenti. Almeno 60 giorni prima della data stabilita per l'operazione di incorporazione o di fusione, la Società ne dà preavviso ai Contraenti fornendo i dettagli dell'operazione stessa.

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO BIM Vita Bilanciato Internazionale

Art. 1) Denominazione

Bim Vita S.p.A. (di seguito Società) ha costituito e gestisce, con le modalità stabilite dal presente Regolamento, un portafoglio di valori mobiliari - di sua esclusiva proprietà ma amministrati separatamente dalle altre attività della Società stessa - denominato "BIM Vita Bilanciato Internazionale" (di seguito Fondo), caratterizzato da specifici obiettivi e limiti di investimento, come precisato ai successivi Art. 2) e Art. 3).

Il Fondo è espresso in quote di uguale valore ed è denominato in Euro.

Art. 2) Obiettivi e caratteristiche del Fondo

Il Fondo è di tipo bilanciato e persegue l'obiettivo di massimizzare, nel medio termine, il suo rendimento rispetto al benchmark attraverso una gestione attiva degli investimenti, focalizzata sui mercati azionari e obbligazionari internazionali con un'elevata diversificazione geografica e valutaria.

Il benchmark di riferimento è così composto:

- 50% MSCI World All Country in Euro;
- 30% ML Global Govt in Euro;
- 10% ML Global Corporate in Euro
- 10% ML EMU Govt Bills

Non è contemplata alcuna garanzia di restituzione del capitale.

Il Fondo è caratterizzato da un livello di rischio medio-alto.

La Società può delegare la gestione degli investimenti del Fondo secondo la normativa vigente. La delega non comporta esonero o limitazione di responsabilità della Società che opera altresì un costante controllo sulla rispondenza dell'esecuzione delle attività delegate alle istruzioni periodicamente impartite.

Art. 3) Criteri e limiti di investimenti

La categoria di strumenti finanziari ammessi è rappresentata da titoli, OICR ed ETF assoggettati alle disposizioni delle direttive dell'Unione Europea (c.d. armonizzati).

Il Fondo può investire fino al 100% del patrimonio in strumenti finanziari dei mercati obbligazionari internazionali e non oltre il 60% del patrimonio in titoli rappresentativi del capitale di rischio. Non sono previste limitazioni alle aree geografiche di riferimento, fatta eccezione per gli investimenti in Paesi Emergenti, che non possono rappresentare oltre il 30% del patrimonio.

Non sono previsti limiti con riferimento alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari.

Potranno essere utilizzati strumenti derivati nei limiti previsti dalla normativa vigente, a condizione che tale scelta di investimento sia finalizzata ad una gestione efficace del portafoglio ed alla copertura dei rischi collegati agli investimenti presenti nel Fondo, e che detti strumenti derivati siano scambiati su mercati regolamentati ovvero che la controparte sia un intermediario finanziario autorizzato.

Le quote e/o azioni di OICR e le attività finanziarie e monetarie suddette possono essere emesse, promosse o gestite anche da soggetti appartenenti allo stesso Gruppo della Società.

Art. 4) Spese ed oneri a carico del Fondo

Sono a carico del Fondo:

- a) la commissione di gestione, pari alla percentuale annua, dell'1,50% calcolata pro-rata temporis sul valore complessivo netto del Fondo ad ogni data di valorizzazione e prelevata trimestralmente. Inoltre tale commissione è ridotta allo 0,60% (per l'asset allocation e per l'amministrazione dei contratti) sulla componente del valore complessivo netto del Fondo rappresentata da OICR promossi, istituiti o gestiti da SGR appartenenti allo stesso Gruppo della Società (OICR collegati);
- b) gli oneri di intermediazione per la compravendita dei valori mobiliari ed ogni altra spesa relativa agli investimenti, ai disinvestimenti, alla amministrazione e custodia delle attività del Fondo;
- c) le spese di revisione e certificazione del rendiconto del Fondo, contabilizzate pro-rata temporis;
- d) le imposte e tasse relative alla gestione del Fondo;
- e) le spese legali e giudiziarie di pertinenza del Fondo;
- f) le spese di pubblicazione del valore delle quote del Fondo.

Gli OICR oggetto di investimento da parte del Fondo sono gravati commissioni di gestione la cui incidenza annua, in percentuale del relativo patrimonio, non supera lo 0,50% per quelli di tipo monetario, l'1,20% per quelli di tipo obbligazionario, l'1,50% per quelli di tipo bilanciato e il 2,00% per quelli azionari.

Su alcuni OICR possono anche gravare commissioni di overperformance, applicate al miglior rendimento positivo del Fondo rispetto al benchmark di riferimento, nella misura massima del 25,00%; il Fondo investe in OICR che non sono gravati da oneri di ingresso e di uscita.

Qualora le condizioni di mercato varino sensibilmente, la Società potrà rivedere le commissioni di gestione massime di cui sopra, previa comunicazione al Contraente e concedendo allo stesso il diritto di recesso senza penalità.

Eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi derivanti da accordi con le Società di Gestione degli OICR oggetto di investimento sono contabilizzati pro-rata temporis ad ogni data di valorizzazione fra le attività del Fondo.

Art. 5) Valore complessivo netto del Fondo

Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle relative attività al netto delle passività.

La Società calcola settimanalmente il valore complessivo netto del Fondo conformemente ai seguenti criteri:

- per l'individuazione quantitativa delle attività si considera l'evidenza patrimoniale del giorno cui si riferisce il calcolo, rettificata in base ai contratti conclusi e non ancora regolati, che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo;
- per la valorizzazione dei principali attivi si fa riferimento:
 - per le quote e/o azioni di OICR, alla quotazione disponibile sui quotidiani il giorno successivo a quello di riferimento, così come definito al successivo Art. 6);
 - per gli strumenti di mercato monetario, al loro valore corrente comprensivo del rateo di interesse maturato;
 - per i titoli quotati, al valore di mercato relativo al giorno di riferimento di ogni settimana o altro giorno lavorativo successivo, così come definito al successivo Art. 6);
 - per i titoli non quotati - o le cui quotazioni non esprimano un prezzo di negoziazione attendibile - al loro valore corrente sulla base di parametri di mercato certi e/o valori similari;
- il valore delle passività è costituito dalle spese e dagli oneri, specificati al precedente Art.4), maturati ma non ancora prelevati dal Fondo.

Art. 6) Valore unitario delle quote, data di valorizzazione e giorno di riferimento

Il valore unitario delle quote è determinato dalla Società il primo giorno lavorativo della Stessa successivo al mercoledì di ogni settimana (data di valorizzazione), dividendo il valore complessivo netto del Fondo, calcolato secondo i criteri di cui al precedente Art. 5), per il numero delle quote in circolazione, entrambi relativi al suddetto mercoledì (giorno di riferimento).

Il numero delle quote in circolazione è determinato dalla Società sulla base dei dati relativi alle sottoscrizioni e ai rimborsi.

E' fissato un valore iniziale delle quote pari a EUR 10.

Il valore unitario delle quote unitamente alla data cui si riferisce la valorizzazione (giorno di riferimento), vengono pubblicati il primo giorno lavorativo successivo alla valorizzazione, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" ed è disponibile sul sito internet della Società.

In caso di cambiamento del quotidiano, la Società provvede a darne tempestiva comunicazione ai Contraenti, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Se, a causa di forza maggiore o di chiusura dei mercati regolamentati, il valore unitario delle quote non potesse essere valorizzato in relazione al suddetto giorno di riferimento, esso verrà determinato con riferimento al primo giorno lavorativo utile successivo in cui ciò sarà possibile ed adottato per le operazioni di assegnazione o annullamento delle quote che avrebbero utilizzato il valore unitario delle quote del giorno in riferimento al quale non è avvenuta la valorizzazione. La Società sospenderà momentaneamente il calcolo e/o la pubblicazione del valore unitario delle quote in situazioni di forza maggiore, che non ne consentano la regolare determinazione e/o pubblicazione.

La Società può inoltre sospendere la determinazione del valore unitario delle quote nel caso di interruzione temporanea dell'attività di mercati regolamentati le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo.

Art. 7) Rendiconto annuale della gestione e certificazione

Entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio - coincidente con l'anno solare - la Società redige il rendiconto annuale della gestione del Fondo.

Il rendiconto è sottoposto a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'albo previsto dalla legge, la quale dovrà esprimere - con un'apposita relazione - un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti dal Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote del Fondo alla fine di ogni esercizio.

Art. 8) Liquidazione, incorporazione/fusione o scissione del Fondo. Modifiche al Regolamento

La Società può effettuare le seguenti operazioni se opportune nell'interesse dei Contraenti:

- a) coinvolgere il Fondo in operazioni di scissione del Fondo oppure procedere a incorporazione o fusione dello stesso con altri Fondi interni della Società che abbiano caratteristiche simili, qualora si giudichi il Fondo stesso non più rispondente alle opportunità di investimento offerte dai mercati mobiliari, o per motivi di adeguatezza dimensionale o di efficienza gestionale;
- b) liquidare il Fondo previo passaggio dei contratti collegati ad altro Fondo interno della Società che abbiano caratteristiche simili.

Almeno 60 giorni prima della data stabilita per le suddette operazioni, la Società ne dà preavviso ai Contraenti dei contratti collegati ai Fondi coinvolti, fornendo i dettagli dell'operazione stessa.

Le modifiche al presente Regolamento conseguenti alle suddette operazioni - così come quelle derivanti da disposizioni di normativa primaria o secondaria, oppure giudicate opportune dalla Società a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per gli Assicurati - sono comunicate a ciascun Contraente preventivamente nei termini della normativa vigente.

In caso di modifiche - diverse da quelle derivanti da disposizioni di normativa primaria o secondaria - che comportino la sostanziale variazione dei profili e limiti di investimento, i Contraenti hanno la facoltà di chiedere alla Società, mediante raccomandata A.R. da inviare almeno 30 giorni prima della data di entrata in vigore della modifica, il riscatto totale delle quote, senza applicazione delle commissioni o penali eventualmente previste per tale operazione.

Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nelle Condizioni Contrattuali, comprensive del Regolamento della Gestione Separata e del Regolamento del Fondo interno: 31/05/2017

GLOSSARIO

La consultazione del presente Glossario ha lo scopo di agevolare la comprensione dei termini tecnici presenti nei documenti che compongono il presente Fascicolo Informativo.

Appendice contrattuale (o di polizza): è un documento che forma parte integrante del contratto, emesso anche successivamente alla conclusione dello stesso, per modificarne o integrarne alcuni aspetti in accordo tra Contraente e Società.

Assicurato: è la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. Le prestazioni assicurate sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita. Può coincidere con il Contraente stesso e/o con il Beneficiario.

Assicurazione: Vedi "Contratto di assicurazione sulla vita".

Benchmark: parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un Fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Beneficiario: è la persona fisica o altro soggetto giuridico, designato dal Contraente, che ha il diritto di riscuotere la somma assicurata al verificarsi degli eventi previsti dal contratto. Può coincidere con il Contraente stesso e/o con l'Assicurato.

Caricamento: è la parte del premio che la Società trattiene per far fronte agli oneri di acquisizione ed amministrazione del contratto.

Composizione del Fondo: informazione sulle attività di investimento del Fondo relativamente alle principali tipologie di strumenti finanziari, alla valuta di denominazione, alle aree geografiche, ai mercati di riferimento e ad altri fattori rilevanti.

Commissione di performance: commissione trattenuta dalla Società nel caso in cui il rendimento finanziario delle quote a cui è collegato il contratto sia superiore ad un determinata soglia di rendimento prefissata nelle Condizioni Contrattuali.

Condizioni Contrattuali: è l'insieme delle norme (o regole) che disciplinano il contratto.

Conflitto di interessi: l'insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può risultare in contrasto con quello del Contraente.

Consolidamento: è il meccanismo in base al quale vengono definitivamente acquisiti sul contratto, con la periodicità stabilita, il rendimento attribuito al contratto e, quindi, la maggiorazione delle prestazioni conseguente alla rivalutazione

Contraente: è la persona fisica o altro soggetto giuridico, che stipula il contratto con la Società e si impegna al versamento dei premi. Può coincidere con l'Assicurato e/o con il Beneficiario.

Contratto di assicurazione sulla vita: contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.

Data di conclusione del contratto: è il giorno in cui il Contraente, l'Assicurato e la Società sottoscrivono la Scheda Contrattuale. Se successiva alla data di decorrenza, purché il premio sia stato corrisposto, decreta il momento dal quale le garanzie diventano efficaci ed il contratto ha effetto.

Data di decorrenza del contratto: purché il premio sia stato corrisposto e la data di conclusione del contratto sia antecedente, è il giorno a partire dal quale le garanzie diventano efficaci ed il contratto ha effetto.

Dati storici: il risultato ottenuto in termini di rendimenti finanziari realizzati dal Fondo negli ultimi anni.

Duration: è la durata finanziaria di un titolo obbligazionario, ovvero la vita residua del titolo ponderata con il flusso di cedole che il titolo pagherà in futuro. La duration può essere usata come indicatore di rischio, in quanto indica quanto varia il prezzo di un'obbligazione al variare dei tassi di mercato. Le obbligazioni a tasso variabile, in cui la cedola si adegua ai tassi di mercato, hanno duration zero, quindi non presentano rischi in caso di variazione dei tassi di mercato. Le obbligazioni a tasso fisso (dove la cedola resta fissa a prescindere dall'andamento dei tassi di mercato) hanno una duration pari o inferiore alla vita residua del titolo. Nel caso di titoli che non corrispondono cedole, la duration coincide con la vita residua dei titoli medesimi.

Estratto conto annuale: riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali i premi versati e quelli eventualmente in arretrato, il numero e il valore delle quote assegnate e di quelle eventualmente trattenute per il premio delle coperture di puro rischio o per commissioni di gestione o rimborsate a seguito di riscatto parziale, il valore della prestazione eventualmente garantita.

Età assicurativa:

è l'età compiuta dall'Assicurato alla data in riferimento alla quale si effettua il calcolo, se a tale data non sono trascorsi più di sei mesi dall'ultimo compleanno; è l'età da compiere, se a tale data sono trascorsi più di sei mesi dall'ultimo compleanno.

Fondi comuni d'investimento (aperti): Fondi d'investimento costituiti da società di gestione del risparmio, che gestiscono patrimoni collettivi raccolti da una pluralità di sottoscrittori e che consentono, in ogni momento e su richiesta, a questi ultimi la liquidazione della propria quota proporzionale. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito si distinguono in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).

Fondo interno: Fondo d'investimento per la gestione delle polizze unit-linked costituito all'interno della società e gestito separatamente dalle altre attività della società stessa, in cui vengono fatti confluire i premi, al netto dei costi, versati dal Contraente, i quali vengono convertiti in quote (unit) del Fondo stesso. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito sono distinti in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).

Gestione Separata: portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.

Giorno di riferimento: giorno lavorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto del Fondo interno/OICR e conseguentemente del valore unitario delle quote del Fondo interno/OICR stesso.

Imposta sostitutiva: è l'imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche. Gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.

IVASS o ISVAP:

è l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nel settore assicurativo sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. A far data dal 1° gennaio 2013

l'IVASS è succeduto in tutti i poteri, competenze e funzioni di vigilanza precedentemente affidate all'ISVAP.

Mercati regolamentati: per mercati regolamentati si intendono quelli iscritti dalla CONSOB nell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2, ovvero nell'apposita sezione prevista dall'art. 67, comma 1, del D. Lgs. n. 58/98.

OICR/OICVM: sono Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio/Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari. Si tratta di fondi comuni di investimento e di Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV).

Overperformance: soglia di rendimento del Fondo interno/OICR a cui è collegato il contratto oltre la quale la società può trattenere una parte dei rendimenti come costi (commissioni di performance o incentivo).

Opzione di contratto: è la clausola contrattuale secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione assicurata sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista.

Plusvalenza / Minusvalenza: è la differenza rispettivamente positiva o negativa fra il prezzo di vendita di una attività componente la Gestione Separata ed il suo prezzo di acquisto.

Polizza: documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione o di capitalizzazione.

Premio: è l'importo che il Contraente versa a fronte delle prestazioni assicurate.

Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.

Prestazioni assicurate: sono le somme pagabili dalla Società, in forma periodica o di capitale, al verificarsi dell'evento assicurato.

Quietanza: documento che prova l'avvenuto pagamento (ad esempio: quietanza di premio rilasciata dalla Società al Contraente a fronte del versamento del premio; quietanza di liquidazione rilasciata dall'avente diritto alla Società a fronte del pagamento della prestazione).

Quota: ciascuna delle parti (unit) di uguale valore in cui il Fondo interno/OICR è virtualmente suddiviso, e nell'acquisto delle quali vengono investiti i premi, al netto dei costi e delle coperture assicurative.

Rating o merito creditizio: è un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (Stato o impresa) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed i tempi previsti. Le principali agenzie internazionali indipendenti che assegnano il rating sono Moody's, Standard & Poor's e Fitch-IBCA. Tali agenzie prevedono diversi livelli di rischio a seconda dell'emittente considerato: il rating più elevato (Aaa per Moody's e AAA per Standard & Poor's e Fitch-IBCA) viene assegnato agli emittenti che offrono altissime garanzie di solvibilità, mentre il rating più basso (C per tutte le agenzie) è attribuito agli emittenti scarsamente affidabili. Il livello base di rating affinché l'emittente sia caratterizzato da adeguate capacità di assolvere ai propri impegni finanziari è rappresentato dal cosiddetto investment grade [pari a Baa3 (Moody's) o BBB- (Standard & Poor's e Fitch-IBCA)].

Recesso: diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Regolamento del Fondo: documento che riporta la disciplina contrattuale del Fondo interno/OICR/OICVM.

Rilevanza degli investimenti: termini di rilevanza (vedi tabella seguente) indicativi delle strategie gestionali della Gestione Separata/Fondo interno/OICR, posti i limiti definiti nel Regolamento di gestione:

Definizione	Controvalore dell'investimento rispetto al totale dell'attivo del Fondo
Principale	Oltre 70%
Prevalente	Compreso tra il 50% e il 70%
Significativo	Compreso tra il 30% e il 50%
Contenuto	Compreso tra il 10% e il 30%
Residuale	Minore del 10%

Riscatto parziale: consiste nella possibilità che ha il Contraente di richiedere la liquidazione anticipata di una parte del valore di riscatto totale maturato sul contratto alla data di richiesta.

Riscatto totale: è la facoltà del Contraente di risolvere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta, secondo quanto previsto dalle Condizioni Contrattuali.

Riserva matematica: è l'importo accantonato dalla Società per far fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti dei Contraenti. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

Risoluzione del contratto: consiste nello scioglimento del rapporto contrattuale esistente tra la Società e il Contraente.

Rivalutazione: consiste nella maggiorazione delle prestazioni, con la periodicità prestabilita, derivante dall'attribuzione di una quota del rendimento della gestione separata cui è collegato il contratto.

Scheda Contrattuale: è il documento che forma parte integrante del contratto, in cui vengono raccolte le firme del Contraente, dell'Assicurato e della Società, e riportati i dati identificativi del Contraente, dell'Assicurato e dei Beneficiari; inoltre vengono indicati e riassunti i principali elementi del contratto (gli importi delle prestazioni, il premio ecc.), nonché la sua decorrenza, scadenza e durata.

Società: è la BIM VITA S.p.A. - impresa regolarmente autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa - definita anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

Società di gestione del risparmio (SGR): società di diritto italiano autorizzata cui è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.

Soggetti distributori: sono gli intermediari incaricati dalla Società alla distribuzione.

Total expenses ratio (TER): indicatore che fornisce la misura dei costi che mediamente hanno gravato sul patrimonio medio del Fondo interno/OICR, dato dal rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare, fra il totale dei costi posti a carico del Fondo interno/OICR ed il patrimonio medio rilevato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso.

Turnover: indicatore del tasso annuo di movimentazione del portafoglio dei Fondi interni/OICR, dato dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell'investimento e disinvestimento delle quote del Fondo interno/OICR, e il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la frequenza di valorizzazione della quota.

Valore unitario delle quote: valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del Fondo interno/OICR, nel giorno di riferimento, per il numero delle quote partecipanti al Fondo interno/OICR alla stessa data, pubblicato giornalmente sui quotidiani a diffusione nazionale.

Valore complessivo netto del Fondo interno/OICR: valore ottenuto sommando le attività (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e le passività (spese, imposte, ecc.) presenti nel Fondo interno/OICR al netto dei relativi costi (Nav).

Valorizzazione della quota: operazione di calcolo del valore unitario della quota del Fondo interno/OICR stesso in un determinato momento.

Value at Risk (VaR): indicatore sintetico del rischio. Dato un orizzonte temporale (ad esempio 1 mese, 3 mesi o 1 anno) tale indicatore fornisce informazioni sul rischio associato ad uno strumento finanziario (Fondo di investimento, portafoglio di titoli) indicando il massimo rischio cui si può andare incontro esprimendolo in termini percentuali rispetto al capitale investito (es. una misura del VaR del 1% in un orizzonte temporale di un mese e a livello di confidenza del 99% indica che in un mese la probabilità di avere perdite inferiori all'1% è pari al 99%).

Volatilità: indicatore statistico che esprime il grado di variabilità dei prezzi o l'ampiezza delle oscillazioni subite dal prezzo di uno strumento finanziario. Indica parte del rischio che si assume quando si effettua un investimento; quanto più uno strumento finanziario è volatile, tanto maggiore è l'aspettativa di guadagni elevati, ma anche il rischio di perdite.

Di seguito una legenda mediante la quale è possibile associare i valori della volatilità ai diversi profili di rischio indicati dall'IVASS:

Volatilità	Profilo di rischio
0,01% - 0,49%	Basso
0,50% - 1,59%	Medio Basso
1,60% - 3,99%	Medio
4,00% - 9,99%	Medio Alto
10,00% - 24,99%	Alto
> 25,00%	Molto Alto

Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nel Glossario: 31/05/2017

SCHEDA CONTRATTUALE
(ultimo aggiornamento: Maggio 2017)

POLIZZA N. _____

_____ (ABI _____)
Filiale di _____ (CAB _____)

ASSICURATO

Cognome _____
Nome _____ Sesso _____
Nato il ___/___/___ a _____ Prov. _____
Codice fiscale _____
Professione _____
Indirizzo di Residenza anagrafica: _____ C.A.P.: _____
Località _____ Prov. _____
Indirizzo di domicilio: _____

CONTRAENTE

Cognome _____
Nome _____ Sesso _____
Nato il ___/___/___ a _____ Prov. _____
Codice fiscale _____
Documento _____ n. _____
Rilasciato il ___/___/___ in _____
S.A.E. _____
A.T.ECO. _____
Indirizzo di Residenza anagrafica: _____ C.A.P.: _____
Località _____ Prov. _____
Indirizzo di domicilio: _____
Indirizzo di Recapito Postale: _____

POLIZZA N. _____

RAPPRESENTANTE LEGALE DEL CONTRAENTE

Cognome _____
Nome _____ Sesso: _____
Nato il __/__/____ a _____
Cod. fiscale _____
Tipo delega _____
Documento _____ n. _____
Rilasciato il __/__/____ in _____
Indirizzo di Residenza anagrafica: _____ C.A.P.: _____
Località: _____ Prov: _____
Indirizzo di domicilio: _____

BENEFICIARIO CASO MORTE: _____

FAC-SIMILE

POLIZZA N. _____

TARIFFA: 863

B-TWIN

DURATA DEL CONTRATTO

Data di decorrenza: _____

Durata: Vita Intera

PREMIO

Premio unico versato: Eur _____ (di cui spese di emissione Eur _____
imposte Eur 0,00).

Capitale assicurato iniziale in Gestione Separata: Eur _____

Capitale investito nel Fondo interno: Eur _____

PRESTAZIONI

Prestazioni assicurate: secondo Condizioni Contrattuali

FAC-SIMILE

POLIZZA N. _____

MODALITA' DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio unico deve essere corrisposto in un'unica soluzione.

Il Contraente dovrà versare il premio alla Società tramite il competente Soggetto distributore, mediante disposizione di pagamento a favore della Società con addebito sul conto corrente intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto distributore. La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento del premio e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società.

E' comunque fatto divieto al Soggetto distributore di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.

RECESSO

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, tramite comunicazione scritta, debitamente firmata dal Contraente medesimo ed effettuata presso il competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata a Bim Vita S.p.a, Direzione Generale, Via Gramsci 7, 10121 Torino (To) - Italia.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione scritta effettuata direttamente presso il competente Soggetto distributore o di pervenimento alla Società della raccomandata.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società rimborsa al Contraente un importo pari alla somma da questi eventualmente corrisposta.

La Società ha il diritto di trattenere dal suddetto importo, a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, la somma di 25,00 euro.

Detto importo viene inoltre diminuito/aumentato dell'eventuale decremento/incremento del controvalore delle quote del Fondo assegnate al Contratto ai sensi dell' Art. 3 delle Condizioni Contrattuali. Tale decremento/incremento è dato dall'importo ottenuto moltiplicando il numero delle suddette quote per la differenza fra il valore unitario delle quote relativo al giorno di riferimento di cui all' Art. 11, lettera c) delle Condizioni Contrattuali e il valore unitario delle quote relativo al giorno di riferimento di cui all' Art. 11, lettera a) delle Condizioni Contrattuali.

POLIZZA N. _____

Il sottoscritto Contraente dichiara di aver preso visione ed esatta conoscenza delle Condizioni Contrattuali comprensive del Regolamento della Gestione Separata e del Regolamento del Fondo interno, che accetta in ogni loro parte. In particolare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c., il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Contrattuali: Art. 10 - Riscatto; Art. 11 - Giorno di riferimento e valore unitario delle quote; Art. 15 - Pagamenti della Società; e del Regolamento del Fondo interno: Art. 6 - Valore unitario delle quote, data di valorizzazione e giorno di riferimento; Art. 8 - Liquidazione, incorporazione/fusione o scissione del Fondo. Modifiche al Regolamento.

IL CONTRAENTE (ovvero il suo Rappresentante legale)

Il Contraente dichiara:

- di aver ricevuto dal Soggetto distributore o visionato nei suoi locali, prima della sottoscrizione del contratto, la documentazione precontrattuale relativa agli obblighi di comportamento del Soggetto distributore (mod. 7A) e ai dati essenziali del Soggetto distributore e della sua attività (mod. 7B), prevista dall'art. 49, commi 1 e 2, del Regolamento Isvap n.5 del 16/10/2006;
- di aver ricevuto, letto e compreso, prima della sottoscrizione del contratto, il Fascicolo Informativo Mod. n. _____ ed. _____ di cui al Regolamento Isvap n.35 del 26/05/2010 relativo alla forma assicurativa B-TWIN suddetta, contenente i seguenti documenti:
 - Scheda Sintetica
 - Nota Informativa
 - Condizioni Contrattuali, comprensive del Regolamento della Gestione Separata e del Regolamento del Fondo interno
 - Glossario
 - Il modulo di fac-simile Scheda Contrattuale

IL CONTRAENTE (ovvero il suo Rappresentante legale)

POLIZZA N. _____

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Finalità assicurative

Il/I sottoscritto/i dichiara/no di aver ricevuto l'informativa privacy di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), di impegnarsi, in qualità di Contraente, a consegnarne una copia agli altri interessati indicati nel contratto e di acconsentire, ai sensi degli articoli 23 e 26 del D.Lgs 196/03, al trattamento dei propri dati personali (comuni ed eventualmente sensibili) da parte del Titolare e degli altri soggetti indicati nell'informativa, nei limiti e per le finalità indicate nell'informativa.

Finalità di marketing

Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 e dell'art. 15 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19/3/2010 acconsento al trattamento, da parte del Titolare, dei dati personali comuni che mi riguardano per finalità di:

- informazione e promozione commerciale e/o di vendita a distanza di prodotti e servizi propri, delle Società del Gruppo Unipol(*) e/o di terzi, nonché di ricerche di mercato, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali posta, telefono, messaggi di tipo mms o sms, posta elettronica, telefax o tramite altri strumenti elettronici.
Acconsento Non acconsento
- analisi dei dati acquisiti all'inizio e nel corso dei rapporti assicurativi, anche con riguardo ai servizi fruiti ed alle operazioni da me effettuate, per l'individuazione, attraverso anche elaborazioni elettroniche, delle mie preferenze e dei possibili servizi e prodotti di mio interesse.
Acconsento Non Acconsento
- comunicazione di tali dati alle Società del Gruppo Unipol(*) o Società specializzate in servizi di promozione commerciale, vendita diretta ed indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti, che li tratteranno per finalità di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali, mediante le tecniche automatizzate e tradizionali di comunicazione in precedenza indicate.
Acconsento Non acconsento

Rimane fermo che il/i consenso/i è/sono condizionato/i al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

IL CONTRAENTE (ovvero il suo Rappresentante legale) relativamente al consenso per finalità assicurative e a quello per finalità di marketing

L' ASSICURATO (se diverso dal Contraente) (ovvero il suo Rappresentante legale) relativamente al consenso per finalità assicurative

(*) società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

POLIZZA N. _____

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO E DEL CONTRAENTE - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

La Società presta le garanzie indicate nella Scheda Contrattuale alle condizioni della forma assicurativa tariffa 863 B-TWIN, riportate nel Fascicolo Informativo Mod. n. _____ ed. _____, condizioni tutte che il Contraente dichiara di aver ricevuto e ben conoscere.

L'Assicurato esprime il proprio consenso alla stipulazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1919 - secondo comma - del Codice Civile.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto e di accettare la presente Scheda Contrattuale composta da 8 pagine, e che la stessa non contiene cancellature e/o rettifiche.

Il presente contratto è stato emesso in triplice copia e concluso in _____ il __/__/____ con le firme del Contraente e dell'Assicurato.

IL CONTRAENTE (ovvero il suo Rappresentante legale)

L'ASSICURATO (se diverso dal Contraente)
(ovvero il suo Rappresentante legale)

BIM VITA S.p.A

FIRMA

POLIZZA N. _____

AUTORIZZAZIONE DI ADDEBITO E PERFEZIONAMENTO.

Il sottoscritto autorizza la BANCA _____ (Cod. ABI _____), a provvedere al pagamento del premio unico a favore di BIM VITA S.P.A., addebitando il conto cod.IBAN _____ intestato/cointestato a _____ aperto presso la dipendenza di _____ (cod CAB _____) senza necessità per la Banca di inviare la contabile di addebito. Il pagamento del premio, secondo le predette modalità, è condizione essenziale per l'entrata in vigore dell'assicurazione.

BANCA _____

(L'incaricato)

IL CORRENTISTA-CONTRAENTE (ovvero il suo Rappresentante legale)

L'incaricato certifica le firme apposte dal Contraente e dall'Assicurato (ovvero dal loro Rappresentante legale).

BANCA _____

(L'incaricato)

FAC-SIMILE

INFORMATIVA

Dati personali comuni e sensibili ai sensi dell'art. 13 Decreto Legislativo 30.6.2003 n.196

In conformità all'art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 (di seguito denominato Codice), la nostra Società La informa sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (art. 7 del Codice)

1. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative

La nostra Società, unitamente a UnipolSai Assicurazioni S.p.A, tratta i dati personali da Lei forniti o dalla stessa già detenuti, per concludere, gestire ed eseguire il contratto da Lei richiesto - compreso, se del caso, quello attuativo di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla nostra Società - e inoltre gestire e liquidare i sinistri attinenti all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la nostra Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Nell'ambito della presente finalità il trattamento viene altresì effettuato per la prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative (verifica autenticità antifrode, prevenzione rischio frodi, contrasto frodi subite) e relative azioni legali.

In tal caso, ferma la Sua autonomia personale, il conferimento dei dati personali da Lei effettuato potrà essere:

- obbligatorio in base a legge, regolamento, normativa comunitaria o in base alle disposizioni impartite da soggetti quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di Vigilanza⁽¹⁾;
- strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri⁽²⁾.

Qualora Lei rifiuti di fornire i dati personali richiesti, la nostra Società non potrà concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o gestire e liquidare i sinistri.

2. Trattamento dei dati personali per finalità promozionali/commerciali

In caso di Suo consenso, che potrà essere facoltativamente prestato, i Suoi dati personali comuni potranno essere altresì trattati per finalità di:

- informazione e promozione commerciale a distanza di prodotti e servizi propri, delle Società del Gruppo Unipol⁽³⁾ e/o di terzi, nonché di ricerche di mercato, anche mediante l'impiego di tecniche di comunicazione a distanza quali posta, telefono, messaggi di tipo mms o sms, posta elettronica, telefax o tramite altri strumenti elettronici, a seconda dei dati che ci fornirà liberamente;
- analisi dei dati acquisiti all'inizio e nel corso dei rapporti assicurativi, anche con riguardo ai servizi fruiti ed alle operazioni da Lei effettuate, per l'individuazione, attraverso anche elaborazioni elettroniche, delle Sue preferenze e dei possibili servizi e prodotti di Suo interesse;
- comunicazione di tali dati alle Società del Gruppo Unipol⁽³⁾ o Società specializzate in servizi di promozione commerciale, vendita diretta ed indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti, che li tratteranno per finalità di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali, mediante le tecniche automatizzate e tradizionali di comunicazione in precedenza indicate.

Il mancato conferimento dei Suoi dati per le finalità di cui al presente paragrafo 2, nonché il Suo mancato consenso espresso per una o più delle medesime finalità, non comporterà alcuna conseguenza in relazione alla sottoscrizione e/o gestione dei Prodotti e ai rapporti giuridici in essere, precludendo esclusivamente l'espletamento delle attività indicate nel presente paragrafo.

3. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte; è invece esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati.

Per le finalità indicate nella presente informativa, i Suoi dati saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa⁽⁴⁾.

4. Comunicazione dei dati personali

- I Suoi dati personali potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità di cui al punto 1 a Società del Gruppo Unipol⁽³⁾ o agli altri soggetti del settore assicurativo (costituenti la c.d. catena assicurativa)⁽⁵⁾, potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici per l'adempimento di obblighi normativi⁽¹⁾;
- inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al paragrafo 2, a Società specializzate in promozione commerciale, vendita diretta e ricerche di mercato che operano in qualità di responsabili.

5. Trasferimento di dati all'estero

I Suoi dati personali potranno essere trasferiti, ove ciò fosse necessario, per l'esecuzione delle prestazioni e/o dei servizi richiesti (o comunque consentiti), verso paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE. L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa comunitaria, al D.Lgs. 196/2003 e alle autorizzazioni generali del Garante Privacy.

6. Diritti dell'interessato

Titolari del trattamento dei Suoi dati sono BIM Vita S.p.A. (www.bimvita.it) con sede in Via Gramsci, 7 - 10121 Torino e UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna.

La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, a richiederne l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione. Lei ha altresì il diritto di revocare il Suo consenso all'utilizzo delle suddette tecniche di comunicazione a distanza per la commercializzazione di contratti assicurativi o, comunque, di opporsi, in ogni momento e senza oneri, a questo tipo di comunicazioni commerciali (art.15 Reg. Isvap 34/2010) ed, in particolare, all'uso di modalità automatizzate.

Per l'esercizio dei suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali sono comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà rivolgersi al "Responsabile per il riscontro agli interessati" presso BIM Vita S.p.A. con sede in Via Gramsci, 7 - 10121 Torino, e-mail privacy.bim-vita@unipol.it.

(1) (i) per disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) per gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia e altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common reporting Standard" o "CRS"), (iii) per gli adempimenti in materia di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) per la normativa che

ha istituito un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, nonché altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria. L'elenco completo è disponibile presso il Responsabile per il riscontro.

- (2) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l'individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tarifarie.
- (3) Le società facenti parte del Gruppo Unipol sono visibili sul sito di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (www.unipol.it).
- (4) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
- (5) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all'estero (ove richiesto) verso Paesi dell'Unione Europea e fuori della UE, da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa" come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; banche depositarie per i Fondi Pensione, medici fiduciari, periti, autofficine, legali; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate.



BIM Vita S.p.A.

Sede Legale: via Antonio Gramsci, 7 - 10121 Torino - bim.vita@pec.unipol.it - tel. +39 011 0828.1 - fax +39 011 0828.800

Sede Amministrativa: via Carlo Marengo, 25 - 10126 Torino - fax +39 011 6658 839

Capitale sociale i.v. Euro 11.500.000 - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino, C. F. e P. IVA 06065030014

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni Vita e di Capitalizzazione con decreto ministeriale n.19573 del 14/06/93

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00109 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 04b

www.bimvita.it